



Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 novembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 2 agosto 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.:

«La s.r.l. Bulli Mario di Attilio, proprietaria dell'autovettura Citroen Saxo tg. AY013EZ, ha proposto opposizione al verbale, elevato dalla Polizia municipale di Pontassieve, con cui era stata ad essa contestata, quale responsabile in solido, la violazione dell'art. 173, commi 2 e 3, del codice della strada (utilizzo del telefono cellulare durante la guida).

Il Giudice di pace di Pontassieve ha accolto l'opposizione.

Il Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Pontassieve, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 16 giugno 2009, ha rigettato l'appello del Comune.

Ha rilevato il giudice del gravame che non bastava richiamare la fede privilegiata rivestita dal verbale di accertamento redatto dai vigili urbani per sostenere la fondatezza della contestazione, giacché nella specie la visione della condotta era avvenuta da parte di agenti della polizia municipale procedenti in senso contrario,

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines.



che si trovavano a loro volta su un'autovettura in movimento, di talché il loro punto di osservazione era passibile di errore.

Per la cassazione della sentenza del Tribunale ha proposto ricorso il Comune, con atto notificato il 23 ottobre 2009, sulla base di due motivi.

L'intimata non ha resistito.

Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2699 e 2700 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ. e pone il quesito di diritto se, ai fini dell'accertamento dell'infrazione di cui all'art. 173, commi 2 e 3, del codice della strada, alle dichiarazioni del verbalizzante in merito all'uso del telefono cellulare da parte del conducente del veicolo possa essere attribuita fede privilegiata anche in caso di legittima mancata contestazione immediata.

Il motivo è manifestamente fondato alla luce della recente pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 17355 del 24 luglio 2009), secondo la quale nel giudizio di opposizione a verbale è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibi-



le contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria e dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti.

Tale pronunzia, superando il precedente e già prevalente indirizzo che ammetteva la contestabilità delle risultanze del verbale, ove aventi ad oggetto accadimenti repentini, rilievi a di distanza di oggetti o persone in movimento e fenomeni dinamici in genere, ha sancito la fede privilegiata ex art. 2700 cod. civ. in ordine a tutto quanto il pubblico ufficiale affermi avvenuto in sua presenza, con la conseguenza che anche nelle ipotesi in cui, come nella specie, si deducano sviste o altri involontari errori o omissioni percettivi da parte del verbalizzante è necessario proporre querela di falso (cfr., in termini, Cass., Sez. II, 11 gennaio 2010, n. 232).

Resta assorbito l'esame del secondo mezzo, relativo al vizio di motivazione.

Sussistono le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio».

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione ex art. 380-bis cod.



proc. civ., alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che il ricorso deve essere accolto;

che, cassata la sentenza impugnata, la causa - non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto - può essere decisa nel merito con il rigetto della proposta opposizione;

che le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la proposta opposizione al verbale. Condanna la s.r.l. Bulli Mario di Attilio al pagamento delle spese processuali sostenute dal Comune, che liquida, per la fase dinanzi al Tribunale, in euro 600, di cui euro 280 per diritti, euro 220 per onorari ed euro 100 per anticipazioni, oltre a spese generali e ad accessori di legge, e, per il giudizio di cassazione, in euro 600, di cui euro 400 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 25 novembre 2010.

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario  
~~Paolo TALARICO~~

*Paolo Talarico*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 21 FEB. 2011

Il Funzionario Giudiziario

~~Paolo TALARICO~~

*Paolo Talarico*

ESSENTE REGISTRARIE - ESSENTE INQUI - ESSENTE ESSEITI



Fig. n. 31027 del 2006

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 settembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito, per il ricorrente, l'Avvocato Claudio D'Angelantonio;

sentito il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio Golia, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 10 ottobre 2005, il Giudice di pace di Fornovo al Taro ha accolto, limitatamente alla sanzione applicata, l'opposizione ad ordinanza ingiunzione emessa dalla Prefettura di Parma nei confronti Stefanoni Pierennio, in proprio e quale legale rappresentante della Planet Sport Associazione Sportiva, per il pagamento di una sanzione amministrativa relativa alla violazione dell'art. 142, comma 8, del codice della strada, rilevata il 4 aprile 2004 e oggetto di un verbale di contestazione notificato il 14 ottobre 2004.

Il Giudice di pace, per quanto in questa sede rileva, ha rigettato il motivo di opposizione con il quale l'opponente, in proprio e nella qualità, aveva dedotto la violazione dell'art. 201 del codice della strada, per essere il verbale di accertamento stato notificato oltre il termine di 150 giorni dalla violazione. In particolare, il Giudice di pace



P.S. n. 31707 del 2006

ha ritenuto che il termine di 150 giorni decorresse dal momento in cui, all'esito della notifica eseguita presso l'indirizzo risultante dalla banca dati della ex M.C.T.C., era stato necessario eseguire una nuova visura presso il P.R.A., dalla quale era emerso l'esatto indirizzo della destinataria del verbale. Secondo il giudice di pace, infatti, la dizione dell'art. 201 c.d.s., secondo cui qualora l'effettivo trasgressore sia identificato successivamente, la notificazione può essere effettuata entro 150 giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo o comunque dalla data in cui la P.A. è posta in grado di provvedere alla loro identificazione, doveva essere interpretata nel senso che l'Amministrazione è libera di effettuare la prima verifica o presso i pubblici registri o presso l'archivio nazionale, sicché, nel caso in cui dalla prima banca dati non risultasse una indicazione utile alla identificazione, inizia a decorre un ulteriore termine di 150 giorni, rimanendo irrilevante la circostanza che, in ipotesi, nell'altra banca dati le indicazioni esatte fossero contenute già al tempo dell'accertamento.

Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso Stefanoni Pierennio, in proprio e quale legale rappresentante della Planet Sport Associazione Sportiva; non ha svolto attività difensiva l'amministrazione intimata.



R.G. n. 31527 del 2006

Attivata la procedura per la trattazione del ricorso ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ., la Procura Generale concludeva chiedendo la trattazione del ricorso in pubblica udienza.

Con ordinanza emessa all'esito dell'udienza camerale del 12 novembre 2009, la Corte ha disposto la trattazione del ricorso in pubblica udienza.

In prossimità dell'udienza, il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 201 del codice della strada.

Il ricorrente sostiene essere pacifico e risultante dagli atti che, alla data dell'accertamento della violazione (4 aprile 2004), dal P.R.A. risultava che il veicolo era intestato all'Associazione sportiva Planet Sport con sede in Bergamo, via Branzana n. 7, e che tuttavia il verbale è stato notificato il 14 ottobre 2004, e cioè oltre il termine di 150 giorni fissato dal citato articolo 201. La P.A., sostiene il ricorrente, non poteva invocare a proprio favore il fatto che in una delle due banche dati interpellate non risultavano elementi idonei alla identificabilità del trasgressore, giacché la dizione alternativa contenuta nella disposizione richiamata imporrebbe alla P.A. di interpellare entrambe le





9.3. n. 31517 del 2006

banche dati e potrebbe invocare la decorrenza del termine da una data successiva a quello dell'accertamento solo se non fosse possibile identificare i responsabili facendo ricorso ad entrambe le banche dati.

Il motivo è fondato.

L'art. 201. comma 1, C.d.S., come modificato dall'art. 4 d.l. n. 151 del 2003 (*ratione temporis* applicabile), dispone che, qualora la violazione alle norme relative alla circolazione stradale non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve essere notificato, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, all'effettivo trasgressore. Qualora l'effettivo trasgressore o altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione, la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione.

La semplice lettura della disposizione che deve essere applicata nel caso di specie induce a ritenere che non sia predicabile la tesi sostenuta nella sentenza impugnata, e



R.S. n. 115.7 del 2006

cioè che la indicazione esatta della residenza della persona fisica ovvero della sede di una persona giuridica o, come nella specie, di un'associazione non riconosciuta, in una delle banche dati menzionate dalla norma (pubblici registri, e in particolare P.R.A., ovvero archivio nazionale dei veicoli), non varrebbe a far ritenere conoscibile per la pubblica amministrazione il luogo ove eseguire la notificazione del verbale. Secondo il Giudice di pace, invero, la pubblica amministrazione sarebbe libera di accedere all'una o all'altra banca dati e se, per avventura, il primo accesso avvenisse presso la banca dati non aggiornata, il termine entro il quale deve essere eseguita la notificazione non decorrerebbe da quel momento, ma solo dal momento in cui la stessa pubblica amministrazione, avendo effettuato la notificazione nel luogo errato, venisse a conoscenza della non attualità dell'indicazione anagrafica.

Al contrario, la lettera della legge contiene una formulazione disgiuntiva, sicché è sufficiente la presenza della corretta annotazione in una sola delle menzionate banche dati per determinare la conoscibilità, da parte dell'amministrazione, del luogo presso il quale eseguire la notificazione. In sostanza, è sufficiente che l'esatto luogo ove eseguire la notificazione emerga da una delle due banche dati perché tale luogo sia conoscibile per la pubblica amministrazione, la quale, quindi, non potrà addurre a sostegno



P.A. n. 11517 del 2006

della tempestività della seconda notificazione in un luogo risultante dal P.R.A. o dall'archivio nazionale dei veicoli la circostanza che nel primo dei due registri consultati fosse indicato un luogo errato. L'annotazione anche in uno solo dei registri rende dunque conoscibile il luogo ove deve essere eseguita la notificazione del verbale. La possibilità residuale della conoscibilità aliunde dell'esatto luogo ove eseguire la notificazione, cui si riferisce l'ultima parte della disposizione prima richiamata, è destinata ad operare nel caso in cui l'annotazione di detto luogo non sia riportata né nel P.R.A. né nell'archivio nazionale, e tuttavia vi siano a disposizione della pubblica amministrazione altri elementi che consentano di conoscere il luogo esatto.

Né a carico del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 196 del codice della strada può essere fatto carico di provvedere ad una duplice annotazione del mutamento rilevante al fine di renderne effettiva la conoscibilità da parte della pubblica amministrazione, ovvero di sollecitare il soggetto preposto alla gestione dell'una banca dati ad effettuare la comunicazione al gestore dell'altra, atteso che la disciplina dettata dal codice della strada e dal regolamento di esecuzione in materia evidenzia l'esistenza di un obbligo di collaborazione tra le amministrazioni tenute alla gestione delle banche dati.



R. G. n. 31527 del 2006

Si deve solo aggiungere che per pubblici registri, ai quali fa riferimento l'art. 201, comma 1, del codice della strada, deve intendersi innanzitutto il pubblico registro automobilistico e che solo se il trasgressore ha dato al P.R.A. un indirizzo insufficiente, e la notifica della contestazione non va a buon fine, questo fatto non può imputarsi alla pubblica amministrazione (Cass. n. 22400 del 2009).

Tale conclusione deve essere confermata anche alla luce della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 24851 del 2010, che il Collegio ha potuto esaminare essendosi a tal fine riconvocato. Con questa sentenza, la Corte ha avuto modo di pronunciarsi sulla decorrenza del termine per la notificazione dell'accertamento ai sensi dell'art. 201 C.d.s. nel caso in cui l'interessato abbia fatto annotare la variazione anagrafica nei registri comunali. Con riferimento a tale fattispecie, la Sezioni Unite hanno affermato il principio secondo cui il *dies a quo* del termine di 150 giorni per la notifica del verbale di contestazione delle violazioni del codice della strada, nel caso in cui il destinatario abbia mutato residenza provvedendo a far ritualmente annotare la relativa variazione, con indicazione dei dati attinenti ai veicoli di appartenenza, soltanto nei registri comunali e non anche nel pubblico registro automobilistico, va individuato nella data di annotazione della variazione di residenza nei registri comunali e non può conseguentemente ritenersi tempe-



P.R.A. n. 11527 del 2000

stiva la notifica del verbale di contestazione delle infrazioni quando siano trascorsi più di 150 giorni dalla variazione anagrafica del trasgressore conseguente alla rituale domanda di cambio di residenza con detta indicazione, ma meno di 150 dalla relativa annotazione nel pubblico registro automobilistico o nell'archivio nazionale veicoli. Principio, questo, che si fonda sulla esistenza di un onere di collaborazione tra amministrazioni pubbliche e che il Collegio ritiene debba operare anche nella presente fattispecie, nella quale, come rilevato, dalla sentenza impugnata emerge che proprio il dato anagrafico risultante dal P.R.A. era quello esatto, essendo la notificazione colà eseguita, dopo un primo tentativo effettuato al diverso indirizzo risultante dall'archivio nazionale dei veicoli, andata a buon fine.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con l'accoglimento dell'opposizione proposta dal ricorrente e l'annullamento del verbale opposto, in proprio e nella qualità, stante la tardività della notificazione del verbale eseguita oltre il termine di centocinquanta giorni dalla violazione, laddove il dato esatto del luogo ove eseguire la notificazione risultava dal P.R.A. ed era quindi pienamente conoscibile per la pubblica amministrazione.



P.G. n. 31117 del 2006

La novità della questione giustifica la compensazione delle spese dell'intero giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione proposta da Stefanoni Pierennio, in proprio e nella qualità, con conseguente annullamento del verbale opposto. Compensa le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, a seguito di riconvocazione, il 16 dicembre 2010.

Il Consigliere estensore

*[Handwritten signature]*

Il Presidente .

*[Handwritten signature]*

Il Funzionario Giudiziario  
Valeria NERI

*[Handwritten signature]*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma 25 MAR 2011

IL CANCELLIERE CI

Il Funzionario Giudiziario  
Valeria NERI

*[Handwritten signature]*

## MULTA ANNULLATA SE IL RITARDO DELLA NOTIFICAZIONE È IMPUTABILE ALLA P.A.

### CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE - SENTENZA 20 gennaio 2010, n.928

#### MASSIMA

In tema di sanzioni amministrative derivanti dalla violazione del codice della strada, qualora l'interessato abbia provveduto alla tempestiva comunicazione della variazione anagrafica e l'amministrazione non abbia proceduto all'aggiornamento dei relativi archivi, la notifica effettuata al precedente indirizzo del contravventore risultante dagli archivi non aggiornati non può ritenersi correttamente eseguita, non potendo il ritardo dell'amministrazione nell'aggiornare i propri archivi produrre effetti negativi nella sfera giuridica del cittadino che abbia tempestivamente comunicato la variazione della propria residenza.

---

#### CASUS DECISUS

Con sentenza dep. il 29 novembre 2004 il Giudice di Pace di X ha accolto l'opposizione proposta da I.C. avverso il verbale di contravvenzione elevato dalla Polizia stradale per violazione dell'art. 142 nono comma del codice della strada. Il Giudice di Pace ha accertato che il verbale di contravvenzione elevato il 20-7-2003 era stato notificato soltanto il 5-3-2004, posto che una prima notifica era stata effettuata il 6-12-2003 presso l'indirizzo località Y in P. risultante dall'Archivio nazionale, dal quale la predetta si era trasferita una settimana dopo la rilevazione dell'infrazione; la variazione di indirizzo era stata comunicata dal Comune di P. all'Ufficio della Motorizzazione civile che, in data 27-10-2003, aveva provveduto ad emettere la fascetta autoadesiva riportante il nuovo indirizzo, da applicare sulla carta di circolazione; che ancora il 29-9-2004 era risultato che l'archivio del PRA non era stato aggiornato, essendo riportato il precedente indirizzo dell'opponente. Pertanto, la sentenza ha ritenuto che il verbale di contravvenzione era stato notificato oltre il termine di 150 giorni prescritto dall'art. 201 del codice della strada, rilevando che il ritardo nell'aggiornamento dell'archivio della motorizzazione relativo alla variazione di residenza tempestivamente comunicata dalla ricorrente non poteva andare a carico della medesima. Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione il Ministero dell'Interno e l'Ufficio territoriale del Governo di G.. Non ha svolto attività difensiva l'intimata.

---

#### ANNOTAZIONE

L'inerzia della pubblica amministrazione non può incidere negativamente nella sfera giuridica del cittadino solerte.

E' la morale degli ermellini all'esito della valutazione di un ricorso proposto dal Ministero degli interno avverso l'annullamento di una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada. Nella specie la multa era stata notificata all'indirizzo del cittadino oltre il termine di 150 giorni a causa del mancato aggiornamento degli archivi anagrafici del Pra. In particolare alla tempestiva comunicazione al Comune della variazione della propria residenza da parte del privato, non era corrisposto un altrettanto tempestivo aggiornamento della banca dati da parte del PRA: ritardo esclusivamente

imputabile alla pubblica amministrazione nel suo complesso, i cui effetti non possono riversarsi negativamente sul privato, il quale - a considerevole distanza di tempo dall'infrazione - potrebbe non essere in grado di esercitare le relative facoltà per salvaguardare i propri interessi.. Multa, dunque, giustamente annullata.

## TESTO DELLA SENTENZA

**CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE - SENTENZA 20 gennaio 2010, n.928 - Pres. Schettino - est. Migliucci**

### Motivi della decisione

Con il primo motivo i ricorrenti, lamentando motivazione illogica e incongrua (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.), censurano la decisione gravata che, avendo ritenuto non imputabile alla Polizia stradale il ritardo nella notifica del verbale, l'avrebbe dovuto ritenere scusabile, essendo al riguardo irrilevante la buona o mala fede del destinatario.

Con il secondo motivo i ricorrenti, lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 201 cod. strada art. 360 n. 3 cod. proc. civ.), deducono che il termine di cui alla richiamata norma doveva decorre dal momento in cui la M.C.T.C. aveva aggiornato il proprio archivio con l'indicazione della nuova residenza del proprietario, atteso che il termine di 150 giorni decorre dal momento in cui l'Amministrazione è posta in grado di provvedere alla sua identificazione.

I motivi, essendo strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.

Le censure sono infondate.

Il Giudice di Pace ha accertato che il verbale di contravvenzione elevato il 20-7-2003 era stato notificato soltanto il 5-3-2004, avendo rilevato che la variazione di indirizzo era stata tempestivamente comunicata dall'interessata e che il ritardo era stato determinato dal mancato aggiornamento dell'archivio imputabile esclusivamente alle disfunzioni dell'amministrazione che, secondo quanto emerso dalla visura del PRA in data 24-9-2004, ancora a tale data non aveva aggiornato gli archivi da cui risultava la precedente residenza della C..

Nella specie, l'opponente aveva ottemperato all'onere ad essa incombente previsto dall'art. 247 del regolamento di esecuzione cod. strada, secondo cui le comunicazioni al P.R.A. del cambio di residenza, ritualmente dichiarato dal proprietario all'anagrafe comunale, debbano essere eseguite d'ufficio a cura della P.A.: infatti, non solo era risultato il trasferimento di residenza da parte dell'opponente in data 28-7-2003, ma altresì che la variazione di indirizzo era stata comunicata dal Comune di P. all'Ufficio della Motorizzazione Civile che in data 27-10-2003 aveva provveduto ad emettere la fascetta autoadesiva riportante il nuovo indirizzo, da applicare sulla carta di circolazione.

Orbene, a seguito della dichiarazione di illegittimità del primo comma dell'art. 201 del codice della strada (Corte cost. n. 198 del 1996), nella parte in cui, in caso di identificazione del trasgressore successiva alla violazione, stabiliva che il termine di centocinquanta giorni per la notificazione della contestazione decorresse dalla data dell'avvenuta identificazione, anziché da quella in cui risultava dai pubblici registri l'intestazione del veicolo o le altre qualifiche del soggetto responsabile, o comunque dalla data in cui la P.A. era posta in grado di provvedere all'identificazione, qualora l'interessato abbia provveduto alla tempestiva comunicazione della variazione anagrafica e l'amministrazione non abbia proceduto all'aggiornamento dei relativi archivi, la notifica effettuata al precedente indirizzo del contravventore risultante dagli archivi non aggiornati non può ritenersi correttamente eseguita, non potendo il ritardo dell'amministrazione nell'aggiornare i propri archivi produrre effetti negativi nella sfera giuridica del cittadino che abbia tempestivamente comunicato la



**variazione della propria residenza (Cass. 24673/2006):** altrimenti, a stregua di quanto sottolineato dalla richiamata pronuncia della Corte costituzionale, l'inerzia o le disfunzioni organizzative della P.A. verrebbero a gravare direttamente sul diritto di difesa del cittadino, il quale - a considerevole distanza di tempo dall'infrazione - potrebbe non essere in grado di esercitare le relative facoltà per salvaguardare i propri interessi.

Orbene, l'inosservanza del termine prescritto dall'art. 201 cod. proc. civ. era stato determinato dal mancato aggiornamento degli archivi ed era dunque imputabile alle disfunzioni concernenti l'Amministrazione nel suo complesso, essendo del tutto ininfluyente il riferimento alla mancanza di colpa ascrivibile alla Polizia stradale.

Il ricorso va rigettato.

Non va adottata alcuna statuizione in ordine alla regolamentazione delle spese relative alla presente fase, non avendo l'intimata svolto attività difensiva.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso.

## MULTA ANNULLATA SE IL RITARDO DELLA NOTIFICAZIONE È IMPUTABILE ALLA P.A.

### CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE - SENTENZA 20 gennaio 2010, n.928

#### MASSIMA

In tema di sanzioni amministrative derivanti dalla violazione del codice della strada, qualora l'interessato abbia provveduto alla tempestiva comunicazione della variazione anagrafica e l'amministrazione non abbia proceduto all'aggiornamento dei relativi archivi, la notifica effettuata al precedente indirizzo del contravventore risultante dagli archivi non aggiornati non può ritenersi correttamente eseguita, non potendo il ritardo dell'amministrazione nell'aggiornare i propri archivi produrre effetti negativi nella sfera giuridica del cittadino che abbia tempestivamente comunicato la variazione della propria residenza.

---

#### CASUS DECISUS

Con sentenza dep. il 29 novembre 2004 il Giudice di Pace di X ha accolto l'opposizione proposta da I.C. avverso il verbale di contravvenzione elevato dalla Polizia stradale per violazione dell'art. 142 nono comma del codice della strada. Il Giudice di Pace ha accertato che il verbale di contravvenzione elevato il 20-7-2003 era stato notificato soltanto il 5-3-2004, posto che una prima notifica era stata effettuata il 6-12-2003 presso l'indirizzo località Y in P. risultante dall'Archivio nazionale, dal quale la predetta si era trasferita una settimana dopo la rilevazione dell'infrazione; la variazione di indirizzo era stata comunicata dal Comune di P. all'Ufficio della Motorizzazione civile che, in data 27-10-2003, aveva provveduto ad emettere la fascetta autoadesiva riportante il nuovo indirizzo, da applicare sulla carta di circolazione; che ancora il 29-9-2004 era risultato che l'archivio del PRA non era stato aggiornato, essendo riportato il precedente indirizzo dell'opponente. Pertanto, la sentenza ha ritenuto che il verbale di contravvenzione era stato notificato oltre il termine di 150 giorni prescritto dall'art. 201 del codice della strada, rilevando che il ritardo nell'aggiornamento dell'archivio della motorizzazione relativo alla variazione di residenza tempestivamente comunicata dalla ricorrente non poteva andare a carico della medesima. Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione il Ministero dell'Interno e l'Ufficio territoriale del Governo di G.. Non ha svolto attività difensiva l'intimata.

---

#### ANNOTAZIONE

L'inerzia della pubblica amministrazione non può incidere negativamente nella sfera giuridica del cittadino solerte.

E' la morale degli ermellini all'esito della valutazione di un ricorso proposto dal Ministero degli interno avverso l'annullamento di una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada. Nella specie la multa era stata notificata all'indirizzo del cittadino oltre il termine di 150 giorni a causa del mancato aggiornamento degli archivi anagrafici del Pra. In particolare alla tempestiva comunicazione al Comune della variazione della propria residenza da parte del privato, non era corrisposto un altrettanto tempestivo aggiornamento della banca dati da parte del PRA: ritardo esclusivamente

imputabile alla pubblica amministrazione nel suo complesso, i cui effetti non possono riversarsi negativamente sul privato, il quale - a considerevole distanza di tempo dall'infrazione - potrebbe non essere in grado di esercitare le relative facoltà per salvaguardare i propri interessi.. Multa, dunque, giustamente annullata.

---

## TESTO DELLA SENTENZA

### **CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE - SENTENZA 20 gennaio 2010, n.928 - Pres. Schettino - est. Migliucci**

#### Motivi della decisione

Con il primo motivo i ricorrenti, lamentando motivazione illogica e incongrua (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.), censurano la decisione gravata che, avendo ritenuto non imputabile alla Polizia stradale il ritardo nella notifica del verbale, l'avrebbe dovuto ritenere scusabile, essendo al riguardo irrilevante la buona o mala fede del destinatario.

Con il secondo motivo i ricorrenti, lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 201 cod. strada art. 360 n. 3 cod. proc. civ.), deducono che il termine di cui alla richiamata norma doveva decorre dal momento in cui la M.C.T.C. aveva aggiornato il proprio archivio con l'indicazione della nuova residenza del proprietario, atteso che il termine di 150 giorni decorre dal momento in cui l'Amministrazione è posta in grado di provvedere alla sua identificazione.

I motivi, essendo strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.

Le censure sono infondate.

Il Giudice di Pace ha accertato che il verbale di contravvenzione elevato il 20-7-2003 era stato notificato soltanto il 5-3-2004, avendo rilevato che la variazione di indirizzo era stata tempestivamente comunicata dall'interessata e che il ritardo era stato determinato dal mancato aggiornamento dell'archivio imputabile esclusivamente alle disfunzioni dell'amministrazione che, secondo quanto emerso dalla visura del PRA in data 24-9-2004, ancora a tale data non aveva aggiornato gli archivi da cui risultava la precedente residenza della C..

Nella specie, l'opponente aveva ottemperato all'onere ad essa incombente previsto dall'art. 247 del regolamento di esecuzione cod. strada, secondo cui le comunicazioni al P.R.A. del cambio di residenza, ritualmente dichiarato dal proprietario all'anagrafe comunale, debbano essere eseguite d'ufficio a cura della P.A.: infatti, non solo era risultato il trasferimento di residenza da parte dell'opponente in data 28-7-2003, ma altresì che la variazione di indirizzo era stata comunicata dal Comune di P. all'Ufficio della Motorizzazione Civile che in data 27-10-2003 aveva provveduto ad emettere la fascetta autoadesiva riportante il nuovo indirizzo, da applicare sulla carta di circolazione.

Orbene, a seguito della dichiarazione di illegittimità del primo comma dell'art. 201 del codice della strada (Corte cost. n. 198 del 1996), nella parte in cui, in caso di identificazione del trasgressore successiva alla violazione, stabiliva che il termine di centocinquanta giorni per la notificazione della contestazione decorresse dalla data dell'avvenuta identificazione, anziché da quella in cui risultava dai pubblici registri l'intestazione del veicolo o le altre qualifiche del soggetto responsabile, o comunque dalla data in cui la P.A. era posta in grado di provvedere all'identificazione, qualora l'interessato abbia provveduto alla tempestiva comunicazione della variazione anagrafica e l'amministrazione non abbia proceduto all'aggiornamento dei relativi

archivi, la notifica effettuata al precedente indirizzo del contravventore risultante dagli archivi non aggiornati non può ritenersi correttamente eseguita, non potendo il ritardo dell'amministrazione nell'aggiornare i propri archivi produrre effetti negativi nella sfera giuridica del cittadino che abbia tempestivamente comunicato la variazione della propria residenza (Cass. 24673/2006): altrimenti, a stregua di quanto sottolineato dalla richiamata pronuncia della Corte costituzionale, l'inerzia o le disfunzioni organizzative della P.A. verrebbero a gravare direttamente sul diritto di difesa del cittadino, il quale - a considerevole distanza di tempo dall'infrazione - potrebbe non essere in grado di esercitare le relative facoltà per salvaguardare i propri interessi.

Orbene, l'inosservanza del termine prescritto dall'art. 201 cod. proc. civ. era stato determinato dal mancato aggiornamento degli archivi ed era dunque imputabile alle disfunzioni concernenti l'Amministrazione nel suo complesso, essendo del tutto influente il riferimento alla mancanza di colpa ascrivibile alla Polizia stradale.

Il ricorso va rigettato.

Non va adottata alcuna statuizione in ordine alla regolamentazione delle spese relative alla presente fase, non avendo l'intimata svolto attività difensiva.

### **P.Q.M.**

Rigetta il ricorso.

**CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE - SENTENZA 20 gennaio 2010, n.928 - Pres. Schettino - est. Migliucci**

#### Motivi della decisione

Con il primo motivo i ricorrenti, lamentando motivazione illogica e incongrua (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.), censurano la decisione gravata che, avendo ritenuto non imputabile alla Polizia stradale il ritardo nella notifica del verbale, l'avrebbe dovuto ritenere scusabile, essendo al riguardo irrilevante la buona o mala fede del destinatario.

Con il secondo motivo i ricorrenti, lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 201 cod. strada art. 360 n. 3 cod. proc. civ.), deducono che il termine di cui alla richiamata norma doveva decorre dal momento in cui la M.C.T.C. aveva aggiornato il proprio archivio con l'indicazione della nuova residenza del proprietario, atteso che il termine di 150 giorni decorre dal momento in cui l'Amministrazione è posta in grado di provvedere alla sua identificazione.

I motivi, essendo strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.

Le censure sono infondate.

Il Giudice di Pace ha accertato che il verbale di contravvenzione elevato il 20-7-2003 era stato notificato soltanto il 5-3-2004, avendo rilevato che la variazione di indirizzo era stata tempestivamente comunicata dall'interessata e che il ritardo era stato determinato dal mancato aggiornamento dell'archivio imputabile esclusivamente alle disfunzioni dell'amministrazione che, secondo quanto emerso dalla visura del PRA in data 24-9-2004, ancora a tale data non aveva aggiornato gli archivi da cui risultava la precedente residenza della C..

Nella specie, l'opponente aveva ottemperato all'onere ad essa incombente previsto dall'art. 247 del regolamento di esecuzione cod. strada, secondo cui le comunicazioni al P.R.A. del cambio di residenza, ritualmente dichiarato dal proprietario all'anagrafe comunale, debbano essere eseguite d'ufficio a cura della P.A.: infatti, non solo era risultato il trasferimento di residenza da parte dell'opponente in data 28-7-2003, ma altresì che la variazione di indirizzo era stata comunicata dal Comune di P. all'Ufficio della

Motorizzazione Civile che in data 27-10-2003 aveva provveduto ad emettere la fascetta autoadesiva riportante il nuovo indirizzo, da applicare sulla carta di circolazione.

Orbene, a seguito della dichiarazione di illegittimità del primo comma dell'art. 201 del codice della strada (Corte cost. n. 198 del 1996), nella parte in cui, in caso di identificazione del trasgressore successiva alla violazione, stabiliva che il termine di centocinquanta giorni per la notificazione della contestazione decorresse dalla data dell'avvenuta identificazione, anziché da quella in cui risultava dai pubblici registri l'intestazione del veicolo o le altre qualifiche del soggetto responsabile, o comunque dalla data in cui la P.A. era posta in grado di provvedere all'identificazione, qualora l'interessato abbia provveduto alla tempestiva comunicazione della variazione anagrafica e l'amministrazione non abbia proceduto all'aggiornamento dei relativi archivi, la notifica effettuata al precedente indirizzo del contravventore risultante dagli archivi non aggiornati non può ritenersi correttamente eseguita, non potendo il ritardo dell'amministrazione nell'aggiornare i propri archivi produrre effetti negativi nella sfera giuridica del cittadino che abbia tempestivamente comunicato la variazione della propria residenza (Cass. 24673/2006): altrimenti, a stregua di quanto sottolineato dalla richiamata pronuncia della Corte costituzionale, l'inerzia o le disfunzioni organizzative della P.A. verrebbero a gravare direttamente sul diritto di difesa del cittadino, il quale - a considerevole distanza di tempo dall'infrazione - potrebbe non essere in grado di esercitare le relative facoltà per salvaguardare i propri interessi.

Orbene, l'inosservanza del termine prescritto dall'art. 201 cod. proc. civ. era stato determinato dal mancato aggiornamento degli archivi ed era dunque imputabile alle disfunzioni concernenti l'Amministrazione nel suo complesso, essendo del tutto ininfluyente il riferimento alla mancanza di colpa ascrivibile alla Polizia stradale.

Il ricorso va rigettato.

Non va adottata alcuna statuizione in ordine alla regolamentazione delle spese relative alla presente fase, non avendo l'intimata svolto attività difensiva.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso.

**CORTE COSTITUZIONALE - sentenza 4 dicembre 2009 n. 318** - Pres. Amirante, Red. Criscuolo - (giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato l'11-18 agosto 2008, depositato in cancelleria il 26 agosto 2008 ed iscritto al n. 50 del registro ricorsi 2008).

**1. Giustizia costituzionale - Giudizi di legittimità costituzionale - Disciplina prevista per la sospensione feriale dei termini processuali - Non opera.**

**2. Giustizia civile - Notifiche - Momento di perfezionamento - Ai fini del rispetto del termine di proposizione - E' quello di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario (o all'agente postale) - Ai fini del rispetto di un termine diverso (qual è quello di deposito del ricorso) - E' quello in cui l'atto perviene al destinatario.**

**3. Giustizia civile - Trascrizione degli atti presso i pubblici registri - Elencazione degli atti trascrivibili - Ex art. 2643 cod. civ. - E' da ritenere non tassativa ed è aperta ad altri tipi di atti - Trascrizione anche di atti non espressamente contemplati dalla legge - Possibilità - Sussiste, purché producano gli stessi effetti degli atti previsti in modo esplicito.**

**4. Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Edifici di nuova costruzione aventi destinazione residenziale - Realizzazione dei parcheggi privati - Disciplina prevista dagli artt. 19, comma 2, e 73, comma 3, della legge della Regione Liguria 6 giugno 2008 n. 16 - Formalizzazione del vincolo di pertinenzialità tra parcheggi e unità immobiliari con atto da trascriversi nei registri immobiliari - Possibilità di introdurre tramite regolamento edilizio comunale l'obbligo di subordinare il rilascio del titolo abilitativo al preventivo asservimento dei terreni a favore del Comune con atto da trascriversi nei registri immobiliari - Questione di legittimità costituzionale - Per asserita violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione - Infondatezza.**

**1. La legge 7 ottobre 1969, n. 742 (sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale) non trova applicazione nei giudizi davanti alla Corte costituzionale (1).**

**2. L'anticipazione del perfezionamento della notifica al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario (o all'agente postale) non ha ragione di operare con riguardo ai casi in cui detto perfezionamento assume rilievo, non già ai fini dell'osservanza di un termine in quel momento pendente nei confronti del notificante, bensì per stabilire il *dies a quo* inerente alla decorrenza di un termine successivo del processo, qual è, ad esempio, il termine di deposito del ricorso notificato (per i giudizi di costituzionalità, ai sensi dell'art. 31, quarto comma, della legge n. 87 del 1953). Pertanto, nel caso di computo del termine previsto per il deposito del ricorso, detto termine decorre dal momento in cui l'atto è pervenuto al destinatario (2).**

**3. L'art. 2643 cod. civ., nel prevedere una serie di atti che si devono rendere pubblici attraverso la trascrizione, non contiene alcun elenco, ma adotta una formulazione aperta, riferendosi ad «ogni altro atto o provvedimento», destinato a produrre gli effetti indicati; facendo leva sul tenore della disposizione, si deve pertanto ritenere che la norma *de qua* - la quale non esisteva nel testo iniziale del codice e fu introdotta in sede di coordinamento al momento dell'emanazione del codice stesso - comporta il superamento del principio, largamente accolto sotto il vigore del precedente codice civile, del carattere tassativo dell'elenco degli atti da trascrivere. In base alla citata disposizione questo carattere è venuto meno, non potendosi dubitare che, nell'ordinamento attuale, possano essere trascritti anche atti non espressamente contemplati dalla legge, purché producano gli stessi effetti degli atti previsti in modo esplicito. In sostanza, dunque, l'atto da trascrivere viene identificato *per relationem* all'effetto che è destinato a produrre.**

**4. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione - degli articoli 19, comma 2, e 73, comma 3, della legge della Regione Liguria 6 giugno 2008 n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia), i quali, rispettivamente, nello stabilire la «formalizzazione dell'atto di asservimento a garanzia del vincolo di pertinenzialità del parcheggio rispetto all'unità immobiliare», ne dispongono la trascrizione nei registri immobiliari (art. 19, comma 2) e prevedono che la civica amministrazione può disporre nel regolamento edilizio l'obbligo di subordinare il rilascio del titolo abilitativo al preventivo asservimento dei terreni a favore del Comune, mediante atto da trascrivere nei registri immobiliari (art. 73, comma 3); tali disposizioni, infatti, non hanno**

**introdotto ipotesi di trascrizione non previste dalla normazione statale, ma si collocano nel quadro di detta legislazione, sicché la denunciata violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.) deve essere esclusa; d'altra parte, la circostanza che alla trascrizione dell'atto consegue l'obbligo di pagare l'imposta ipotecaria non configura alcuna nuova fattispecie imponibile, ma costituisce soltanto un effetto legale della normativa tributaria vigente nella materia *de qua*.**

-----

(1) Cfr. *ex plurimis* Corte cost., sentenza n. 233 del 1993; ordinanza n. 126 del 1997.

(2) Ha precisato in proposito la Corte che, per effetto della sentenza della stesa Corte costituzionale 26-11-2002, n. 477, in LexItalia.it, pag. [http://www.lexitalia.it/corte/ccost\\_2002-477.htm](http://www.lexitalia.it/corte/ccost_2002-477.htm) (secondo cui la notifica effettuata mediante servizio postale si perfeziona, per colui che richiede la notifica, al momento della consegna dell'atto all'Ufficiale giudiziario), anche nei giudizi di costituzionalità in via principale vige il principio della scissione tra il momento in cui la notificazione deve intendersi effettuata nei confronti del notificante, rispetto a quello in cui essa si perfeziona per il destinatario dell'atto (*ex plurimis*: Corte cost., sentenze n. 250 del 2009, n. 300 del 2007, ivi, pag. [http://www.lexitalia.it/p/72/ccost\\_2007-07-20-1.htm](http://www.lexitalia.it/p/72/ccost_2007-07-20-1.htm) e n. 383 del 2005, ivi, pag. [http://www.lexitalia.it/p/52/ccost\\_2005-10-14-2.htm](http://www.lexitalia.it/p/52/ccost_2005-10-14-2.htm)).

La distinzione dei momenti di perfezionamento della notifica per il richiedente la notifica e per il destinatario dell'atto trova applicazione quando dall'intempestivo esito del procedimento di notifica, per la parte di questo sottratta alla disponibilità del notificante stesso, potrebbero derivare conseguenze per lui pregiudizievoli, non anche quando la norma preveda che un termine debba decorrere o un altro adempimento debba essere compiuto dal tempo dell'avvenuta notificazione, in quanto in tal caso essa deve intendersi perfezionata, per entrambe le parti, al momento della ricezione dell'atto da parte del destinatario (Cassazione, sentenze n. 11783 e n. 10837 del 2007; ordinanze SS. UU. Civili n. 458 del 2005 e n. 18087 del 2004).

L'orientamento ora richiamato (del resto, già desumibile dalla giurisprudenza della stessa Corte) è stato esteso anche con riferimento al termine per il deposito del ricorso, di cui all'art. 31, quarto comma, della legge n. 87 del 1953.

---

SENTENZA N. 318

ANNO 2009

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco AMIRANTE Presidente
- Ugo DE SIERVO Giudice
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "

- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 19, comma 2, e 73, comma 3, della legge della Regione Liguria 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato l'11-18 agosto 2008, depositato in cancelleria il 26 agosto 2008 ed iscritto al n. 50 del registro ricorsi 2008.

*Visto* l'atto di costituzione della Regione Liguria;

*udito* nell'udienza pubblica del 20 ottobre 2009 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;

*uditi* l'avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Gigliola Benghi per la Regione Liguria.

#### *Ritenuto in fatto*

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso consegnato all'ufficiale giudiziario per la notifica il 9 agosto 2008, notificato a mezzo del servizio postale l'11 agosto 2008, pervenuto all'ente destinatario il 18 agosto 2008 e depositato il successivo 26 agosto, ha sollevato questione di legittimità costituzionale in riferimento a due disposizioni della legge della Regione Liguria 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia).

In particolare, il ricorrente ha impugnato gli articoli 19, comma 2, e 73, comma 3, di detta legge, per violazione degli articoli 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione.

La prima norma dispone che «La realizzazione dei parcheggi di cui al comma 1, anche eccedenti la dotazione minima ivi prescritta, non è assoggettata alla corresponsione del contributo di costruzione purché entro la data di ultimazione dei lavori venga formalizzato l'atto di asservimento a garanzia del vincolo di pertinenzialità del parcheggio rispetto all'unità immobiliare. Tale atto di asservimento, impegnativo per il richiedente, per i suoi successori o aventi causa a qualsiasi titolo, deve essere trascritto nei registri immobiliari. In tal caso l'obbligazione di pagamento del contributo di costruzione dovuto è garantito dal richiedente mediante rilascio a favore dell'amministrazione comunale di una garanzia fideiussoria di importo pari al contributo stesso. All'ultimazione dei lavori, perfezionata la trascrizione nei registri immobiliari dell'atto di asservimento a pertinenza dei parcheggi, il richiedente provvede al pagamento della somma eventualmente dovuta, con conseguente estinzione da parte dell'Amministrazione comunale della garanzia fideiussoria».



La seconda norma stabilisce che «L'asservimento dei terreni alle nuove costruzioni come individuati nell'estratto di mappa del nuovo catasto terreni consegue quale effetto naturale del rilascio del relativo titolo abilitativo o al decorso dei termini per l'inizio dei lavori di cui all'articolo 26 nel caso di DIA. La civica amministrazione può prevedere nel regolamento edilizio l'obbligo di subordinare il rilascio del titolo abilitativo al preventivo asservimento dei terreni a favore del Comune mediante atto regolarmente trascritto nei registri immobiliari. In ogni caso tali asservimenti devono essere riportati in apposito repertorio, composto di planimetria e registro, tenuto dal Comune».

2. — Il ricorrente espone che con la legge *de qua*, composta da 89 articoli, la Regione Liguria ha dettato norme in materia di edilizia per recepire e dare attuazione al testo unico delle disposizioni legislative, approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia), e successive modifiche. Questa legge, però, ad avviso della difesa erariale, presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento alle disposizioni sopra riportate.

Infatti l'art. 19, comma 2, nel prevedere la realizzazione di parcheggi privati negli edifici di nuova costruzione aventi destinazione residenziale, stabilisce la «formalizzazione dell'atto di asservimento a garanzia del vincolo di pertinenzialità del parcheggio rispetto all'unità immobiliare», disponendone la trascrizione nei registri immobiliari. Così statuendo, però, la norma regionale introduce un'ipotesi di trascrizione non prevista dalla legislazione statale, alla cui competenza è riservata la disciplina della pubblicità immobiliare.

Gli atti di asservimento in questione non sono inclusi nell'elenco di quelli soggetti a trascrizione, di cui agli artt. 2643 e 2645 del codice civile, mentre la legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393), pur prevedendo nell'art. 9 il vincolo pertinenziale tra parcheggi e immobili, nulla dispone in merito alla possibilità di trascrivere il predetto vincolo.

Inoltre, il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale), prevede per tutti gli atti di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione nei registri immobiliari, l'assolvimento dell'imposta ipotecaria. Ne consegue l'obbligo di pagamento dell'imposta ipotecaria anche per l'ipotesi della trascrizione di cui si tratta, ancorché non prevista dalla norma statale, con conseguente introduzione di una nuova fattispecie imponibile, anch'essa non disciplinata dalla norma statale.

La norma censurata, dunque, si porrebbe in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), Cost. in materia, rispettivamente, di sistema tributario e di ordinamento civile.

3. — L'art. 73, comma 3, della legge regionale impugnata, a sua volta, nel prevedere che la civica amministrazione può disporre nel regolamento edilizio l'obbligo di subordinare il rilascio del titolo abilitativo al preventivo asservimento dei terreni in favore del Comune, mediante atto trascritto nei registri immobiliari, introduce, come il citato art. 19, un'ipotesi di trascrizione non prevista dalla normativa statale, così ponendosi in contrasto con il menzionato parametro costituzionale.

4. — Si è costituita in giudizio, con memoria depositata l'11 settembre 2008, la Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta regionale, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, irricevibile o infondato.

L'ente afferma che il ricorso non può trovare ingresso per difetto di motivazione delle censure, stante il carattere generico delle argomentazioni svolte, non idonee a consentire l'inequivoca determinazione dell'oggetto del giudizio, delle ragioni relative ai dubbi di legittimità costituzionale sollevati e della sussistenza di un interesse attuale e concreto a ricorrere. Da un lato, infatti, non sarebbe stata illustrata un'ipotesi di sostituzione e/o di compatibilità con la legislazione statale in materia (trattandosi di mera estensione di fattispecie, peraltro analoghe, soggette alle norme statali). Dall'altro non sarebbero state considerate le competenze proprie delle Regioni (almeno quella concorrente in tema di «governo del territorio»), finendo col pretendere di richiamare alla competenza dello Stato l'intera disciplina di altre materie, di titolarità regionale. Infine, non sarebbe ravvisabile alcun interesse a ricorrere, sembrando anzi evidente, come posto in rilievo dallo stesso ricorrente, che dal mantenimento delle disposizioni regionali «consegue l'assolvimento dell'imposta ipotecaria anche per l'ipotesi di trascrizione in commento», sicché un'eventuale declaratoria d'illegittimità costituzionale della contestata disciplina regionale, lungi dall'arrecare un'utilità diretta ed immediata al Governo, si risolverebbe in un pregiudizio economico per le risorse pubbliche.

Nel merito, la Regione sostiene che le questioni proposte sono comunque infondate.

Richiamate le norme del codice civile in tema di trascrizione, l'ente pone l'accento sull'art. 2672, che fa «salve le disposizioni delle leggi speciali che richiedono la trascrizione di atti non contemplati dal presente capo e le altre disposizioni che non sono incompatibili con quelle contenute nel capo medesimo».

Menziona, altresì, la sentenza della Corte costituzionale n. 94 del 2003, pronunciata con riferimento alla legge della Regione Lazio 6 dicembre 2001, n. 31 (Tutela e valorizzazione dei locali storici), concernente il vincolo di destinazione d'uso degli esercizi commerciali caratterizzati da valore storico, artistico ed ambientale, da trascrivere nei registri immobiliari, e descrive il quadro della legislazione statale relativo ai parcheggi privati pertinenziali, sottolineando che il Ministero dei lavori pubblici, con circolare del 28 ottobre 1967, n. 3210, contenente istruzioni per l'applicazione della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), rimarcò l'obbligo di asservire i parcheggi «all'edificio con vincolo permanente di destinazione a parcheggio, a mezzo di atto da trasciversi a cura del proprietario».

La Regione Liguria prosegue ponendo in rilievo che «nella successiva prassi applicativa affermatasi nei Comuni di tutta Italia è stata e viene richiesta la formalizzazione del sopra citato vincolo di pertinenzialità in senso urbanistico (vincolo di destinazione in favore dei proprietari di unità immobiliari derivante dall'art. 41-sexies, prima parte) attraverso la trascrizione nei registri immobiliari, a garanzia della permanenza del rapporto di funzionalità dei parcheggi alle unità abitative principali nonché della certezza dei rapporti civilistici».

Ad avviso dell'ente territoriale, il censurato art. 19, rispetto alla fonte statale, nel comma 2, si è limitato, con riguardo alle novità relative al regime di circolazione dei parcheggi privati introdotte dallo Stato con l'art. 12, comma 9, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005), a stabilire che, qualora tali parcheggi siano assoggettati a vincolo pertinenziale di asservimento a favore delle unità immobiliari di nuova costruzione, da trascrivere nei registri immobiliari entro la data di ultimazione dei lavori, essi siano esclusi dal versamento del contributo di costruzione.

In tal modo il legislatore regionale avrebbe recepito e codificato la prassi applicativa del citato art. 41-sexies della legge n. 1150 del 1942 e successive modificazioni, consolidate nel tempo in senso conforme alla menzionata circolare ministeriale, che mai è stata contestata dai conservatori dei registri immobiliari; essa è seguita da gran parte dei Comuni italiani e di recente è stata introdotta nelle leggi di altre Regioni (art. 47 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 23 febbraio 2007, n. 5, recante «Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio», art. 66 della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 recante «Legge per il governo del territorio»). Inoltre, anche parte della giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto l'obbligo di formalizzare il vincolo pertinenziale, mediante la trascrizione nei registri immobiliari (Consiglio di Stato, sentenze n. 2852 del 2003 e n. 605 del 1973).

Peraltro, il regime previsto nell'art. 19, comma 2, della legge della Regione Liguria n. 16 del 2008 opera soltanto qualora il costruttore intenda usufruire dell'esonero dal versamento del contributo di costruzione per i parcheggi, sicché resta ferma la sua facoltà di non formalizzare l'asservimento, in applicazione dell'art. 12, comma 9, della legge n. 246 del 2005. In altri termini, la disposizione censurata si limita a sancire un'agevolazione sotto il profilo urbanistico-edilizio se il costruttore ritiene di formalizzare l'atto di asservimento del parcheggio all'unità immobiliare di nuova realizzazione.

5. — Quanto all'art. 73, comma 3, della legge regionale n. 16 del 2008, la norma si limita a demandare ad ogni Comune la facoltà di prevedere nel regolamento edilizio l'obbligo di subordinare il rilascio del titolo edilizio al preventivo asservimento dei terreni a favore del Comune stesso, mediante atto trascritto nei registri immobiliari. Pertanto è evidente, ad avviso della Regione, che nella fattispecie in esame non è stato imposto a priori alcun obbligo di asservimento mediante atto soggetto a trascrizione, in quanto il legislatore regionale ha specificato nella norma medesima sia che l'asservimento dei terreni alle nuove costruzioni consegue quale effetto naturale del rilascio del relativo titolo abilitativo o al decorso dei termini per l'inizio dei lavori nel caso di DIA (cioè in senso conforme ai prevalenti orientamenti giurisprudenziali al riguardo), sia che ogni Comune deve inserire in apposito repertorio gli estremi di tale asservimento.

6. — In ordine all'asserito contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in quanto le norme censurate introducono nuove ipotesi di trascrizione comportanti l'assolvimento dell'imposta ipotecaria, con conseguente previsione di una nuova fattispecie imponible non disciplinata dalla normativa statale, la Regione Liguria osserva che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 49 del 2006), quando il

legislatore regionale esercita le proprie competenze legislative, costituzionalmente riconosciute, non può attribuirsi rilievo, ai fini dell'eventuale illegittimità costituzionale di tale intervento, agli effetti che soltanto in via indiretta ed accidentale dovessero derivare al gettito delle entrate di spettanza dello Stato.

Nel caso in esame, gli effetti indiretti per le entrate dello Stato sarebbero quelli, esclusivamente favorevoli, derivanti dal pagamento delle imposte ipotecarie anche per le ipotesi di trascrizione di cui si tratta.

7. — In prossimità dell'udienza di discussione, la Regione resistente ha depositato una memoria nella quale, ribadite le difese già svolte, pone l'accento sulla portata chiarificatrice, nel quadro della normativa in tema di trascrizione, dell'art. 2645-ter cod. civ., introdotto dall'art. 39-novies del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273 (Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti), inserito in sede di conversione della legge 23 febbraio 2006, n. 51 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative). La disposizione prevede che «gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'art. 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione».

Ad avviso dell'ente territoriale, nel novero degli interessi meritevoli di tutela rientrano anche gli interessi collettivi affidati alla cura della pubblica amministrazione, quali quelli protetti con l'art. 19, comma 2, della legge della Regione Liguria n. 16 del 2008. Detta norma, infatti, intende realizzare l'interesse collettivo a mantenere nel tempo l'ordinato rapporto abitazioni/parcheggi, che ha inteso incentivare, trattandosi di un rapporto cruciale nell'esercizio dei poteri di "governo del territorio" nelle città.

L'ente richiama poi altre leggi regionali, a fianco di quelle già citate, che hanno introdotto disposizioni analoghe alle norme censurate col ricorso introduttivo.

#### *Considerato in diritto*

1. — Il giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri ha per oggetto due disposizioni della legge della Regione Liguria 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia), ossia gli artt. 19, comma 2, relativo alla realizzazione dei parcheggi privati, e 73, comma 3, concernente la «superficie asservita», per ritenuto contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione.

2. — Il ricorrente rileva che l'art. 19, comma 2, nello stabilire la «formalizzazione dell'atto di asservimento a garanzia del vincolo di pertinenzialità del parcheggio rispetto all'unità immobiliare», ne dispone la trascrizione nei registri immobiliari. Così statuendo, però, la norma regionale introduce un'ipotesi di trascrizione non prevista dalla legislazione statale, alla cui competenza legislativa è riservata la disciplina della pubblicità immobiliare. Infatti, ad avviso della difesa erariale, gli atti di asservimento in questione non sono inclusi nell'elenco di quelli soggetti a trascrizione di cui agli artt. 2643 e 2645 del codice civile, e la legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), pur prevedendo all'art. 9 il vincolo pertinenziale tra parcheggi ed immobili, nulla dispone in merito alla possibilità di trascrivere il predetto vincolo.

Inoltre, il ricorrente sottolinea che il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale), prevede, tra l'altro, per tutti gli atti di trascrizione, rinnovazione e annotazione nei registri immobiliari, l'assolvimento dell'imposta ipotecaria. Tale assolvimento dovrebbe avvenire anche per l'ipotesi di trascrizione *de qua*, pur non prevista dalla norma statale, con conseguente introduzione di una nuova fattispecie imponibile, anch'essa non disciplinata dalla normativa statale.

A sua volta l'art. 73, comma 3, nel prevedere che la civica amministrazione può disporre nel regolamento edilizio l'obbligo di subordinare il rilascio del titolo abilitativo al preventivo asservimento dei terreni a favore del Comune, mediante atto da trascrivere nei registri immobiliari, introduce un'ipotesi di trascrizione non

prevista dalle disposizioni statali, così ponendosi in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), Cost. in materia, rispettivamente, di sistema tributario e di ordinamento civile.

3. — Prima di procedere all'esame del merito è necessario verificare, di ufficio, la procedibilità del ricorso, in relazione all'osservanza del termine di deposito.

3.1. — Ai sensi dell'art. 31, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), come sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), il ricorso ivi previsto deve essere depositato nella cancelleria della Corte costituzionale entro il termine di dieci giorni dalla notificazione. Per giurisprudenza costante, la mancata osservanza di tale termine determina l'improcedibilità della questione promossa (*ex plurimis*: sentenze n. 162 del 2004, n. 303 del 2003; ordinanze n. 344 e n. 218 del 2006, n. 20 del 2005).

Nella fattispecie in esame, come risulta dagli atti, il ricorso è stato consegnato all'ufficiale giudiziario il 9 agosto 2008 e notificato mediante spedizione tramite il servizio postale l'11 agosto 2008, è pervenuto all'ente destinatario il 18 agosto 2008 ed è stato depositato il successivo 26 agosto.

Fermo il punto che, nei giudizi davanti alla Corte costituzionale, la legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), non trova applicazione (*ex plurimis*: sentenza n. 233 del 1993; ordinanza n. 126 del 1997), si deve osservare che, per effetto della sentenza n. 477 del 2002 di questa Corte, anche nei giudizi in via principale vige il principio della scissione tra il momento in cui la notificazione deve intendersi effettuata nei confronti del notificante, rispetto a quello in cui essa si perfeziona per il destinatario dell'atto (*ex plurimis*: sentenze n. 250 del 2009, n. 300 del 2007, n. 383 del 2005). Ciò posto, si tratta di accertare se, avuto riguardo a tale scissione, il termine di dieci giorni per il deposito del ricorso decorra dalla prima o dalla seconda data.

L'indagine deve prendere le mosse dalla motivazione della citata sentenza n. 477 del 2002. Tale pronuncia, ricollegandosi ad una precedente statuizione in tema di notificazioni all'estero, osserva che gli artt. 3 e 24 Cost. «impongono che le garanzie di conoscibilità dell'atto, da parte del destinatario, si coordinino con l'interesse del notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo di un procedimento notificatorio parzialmente sottratto ai suoi poteri d'impulso», individuando come soluzione costituzionalmente obbligata della questione quella desumibile dal «principio della sufficienza del compimento delle sole formalità che non sfuggono alla disponibilità del notificante» (sentenza n. 69 del 1994).

La Corte afferma, quindi, che tale principio, per la sua portata generale, non può non riferirsi ad ogni tipo di notificazione e, dunque, anche alle notificazioni a mezzo posta (caso che ricorre in questa sede), essendo palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che un effetto di decadenza possa discendere dal ritardo nel compimento di un'attività riferibile non al medesimo notificante, ma a soggetti diversi (l'ufficiale giudiziario e l'agente postale), perciò destinata a restare estranea alla sfera di disponibilità del primo.

Tale principio è stato ribadito dalla successiva sentenza n. 28 del 2004, la quale ha precisato «che la produzione degli effetti che alla notificazione stessa sono ricollegati è condizionata al perfezionamento del procedimento notificatorio anche per il destinatario». In questo quadro, la giurisprudenza di legittimità ha definito come «anticipato e provvisorio» l'effetto a vantaggio del notificante, affermando che la distinzione dei momenti di perfezionamento della notifica per quest'ultimo e per il destinatario dell'atto trova applicazione quando dall'intempestivo esito del procedimento di notifica, per la parte di questo sottratta alla disponibilità del notificante stesso, potrebbero derivare conseguenze per lui pregiudizievoli, non anche quando la norma preveda che un termine debba decorrere o un altro adempimento debba essere compiuto dal tempo dell'avvenuta notificazione, in quanto in tal caso essa deve intendersi perfezionata, per entrambe le parti, al momento della ricezione dell'atto da parte del destinatario (Cassazione, sentenze n. 11783 e n. 10837 del 2007; ordinanze SS. UU. Civili n. 458 del 2005 e n. 18087 del 2004).

L'orientamento ora richiamato (del resto, già desumibile dalla giurisprudenza di questa Corte) merita di essere condiviso anche con riferimento al termine per il deposito del ricorso, di cui all'art. 31, quarto comma, della legge n. 87 del 1953. Invero, come emerge da quanto sopra esposto, la *ratio* dell'effetto anticipato a favore del notificante, determinato dalla sentenza n. 477 del 2002, è correlata all'esigenza di tutelare il diritto di difesa del medesimo, anche sotto il profilo del principio di ragionevolezza, nonché l'interesse dello stesso a non subire l'esito intempestivo di un procedimento notificatorio parzialmente sottratto ai suoi poteri d'impulso. Tale *ratio* è del tutto estranea al termine di cui al citato art. 31, quarto comma, della legge n. 87

del 1953. Con riguardo ad esso, non viene in rilievo alcuna esigenza di tutelare il diritto di difesa del notificante; non è identificabile un momento analogo a quello della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario o all'agente postale; l'attività da compiere non dipende da altri soggetti; infine, il notificante ha interesse a verificare, allorché procede al deposito, che la notifica dell'atto sia stata raggiunta nei confronti del destinatario.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'anticipazione del perfezionamento della notifica al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario (o all'agente postale) non ha ragione di operare con riguardo ai casi in cui detto perfezionamento assume rilievo, non già ai fini dell'osservanza di un termine in quel momento pendente nei confronti del notificante, bensì per stabilire il *dies a quo* inerente alla decorrenza di un termine successivo del processo, qual è nella specie il deposito del ricorso notificato (ai sensi del citato art. 31, quarto comma). Pertanto, detto termine decorre dal momento in cui l'atto perviene al destinatario.

Nella fattispecie il ricorso, pervenuto all'ente destinatario il 18 agosto 2008, fu depositato tempestivamente il 26 agosto successivo. Ne segue che esso è procedibile.

4. — La Regione Liguria ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di motivazione delle censure.

Ad avviso della resistente, le argomentazioni svolte a loro sostegno sarebbero tanto generiche da non consentire l'inequivoca determinazione dell'oggetto del giudizio e delle ragioni idonee a dare fondamento ai sollevati dubbi di legittimità costituzionale, nonché il vaglio della sussistenza dell'interesse — specifico, attuale e concreto — a proporre il ricorso, in relazione alle disposizioni impugnate, «con il corollario della grave compromissione delle prerogative del contraddittore».

L'eccezione non è fondata.

Invero, le argomentazioni svolte dal ricorrente, benché espresse in forma molto sintetica, bastano tuttavia per consentire l'individuazione dell'oggetto del giudizio e delle ragioni cui si collegano i dubbi di legittimità costituzionale. In sostanza, la difesa erariale lamenta che le norme regionali censurate abbiano introdotto ipotesi di trascrizione non previste dalla legge statale, cui è riservata la disciplina della pubblicità immobiliare, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.; inoltre, sarebbe stato violato anche il limite della competenza statale in materia di sistema tributario, perché le ipotesi di trascrizione, implicando l'assolvimento dell'imposta ipotecaria, avrebbero introdotto una nuova fattispecie imponibile, anch'essa non disciplinata dalla norma statale.

Quanto all'interesse ad agire, esso è ravvisabile in quello alla salvaguardia del riparto delle competenze legislative delineato nella Costituzione.

Il ricorso, dunque, è ammissibile.

5. — Nel merito, le questioni non sono fondate.

5.1. — Si deve premettere che il ricorrente non censura le norme regionali impugnate nella parte in cui prevedono gli atti di asservimento, con il relativo vincolo pertinenziale. La legittimità di tali atti non è messa in dubbio sotto alcun profilo.

La difesa erariale sostiene che la normativa *de qua* ha introdotto ipotesi di trascrizione nei registri immobiliari non previste dalla legislazione statale, in violazione della competenza esclusiva di detta legislazione, stabilita dall'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. Inoltre, l'assolvimento dell'imposta ipotecaria, conseguente alle nuove ipotesi di trascrizione, avrebbe contemplato una nuova fattispecie imponibile, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

A sostegno dell'assunto che precede, il ricorrente afferma che gli atti di asservimento *de quibus* non sarebbero inclusi nell'elenco degli atti soggetti a trascrizione, di cui agli artt. 2643 e 2645 cod. civ., e che la legge n. 122 del 1989, recante disposizioni in materia di parcheggi, pur prevedendo nell'art. 9 il vincolo pertinenziale tra parcheggi e immobili, nulla avrebbe disposto in ordine alla possibilità di trascrivere il predetto vincolo.

5.2. — La tesi così esposta non può essere condivisa.

L'art. 2643 cod. civ. prevede una serie di atti che si devono rendere pubblici attraverso la trascrizione. Nel novero di tali atti, per quanto rileva in questa sede, meritano di essere richiamati quelli contemplati al punto 4 della norma, cioè «i contratti che costituiscono o modificano servitù prediali, il diritto di uso sopra beni immobili, il diritto di abitazione».

L'art. 2644 cod. civ. disciplina gli effetti della trascrizione.

L'art. 2645 cod. civ., a sua volta, sotto la rubrica «Altri atti soggetti a trascrizione», dispone: «Deve del pari rendersi pubblico, agli effetti previsti dall'articolo precedente, ogni altro atto o provvedimento che produce in relazione a beni immobili o a diritti immobiliari taluno degli effetti dei contratti menzionati nell'art. 2643, salvo che dalla legge risulti che la trascrizione non è richiesta o è richiesta a effetti diversi».

Come il dettato testuale della norma pone in luce, contrariamente a quanto il ricorrente afferma, essa non contiene alcun elenco, ma adotta una formulazione aperta, riferendosi ad «ogni altro atto o provvedimento», destinato a produrre gli effetti indicati. Facendo leva sul tenore della disposizione, si deve ritenere che la norma *de qua*, la quale non esisteva nel testo iniziale del codice e fu introdotta in sede di coordinamento al momento dell'emanazione del codice stesso, comporta il superamento del principio, largamente accolto sotto il vigore del precedente codice civile, del carattere tassativo dell'elenco degli atti da trascrivere. In base alla citata disposizione questo carattere è venuto meno, non potendosi dubitare che, nell'ordinamento attuale, possano essere trascritti anche atti non espressamente contemplati dalla legge, purché producano gli stessi effetti degli atti previsti in modo esplicito. In sostanza, dunque, l'atto da trascrivere viene identificato *per relationem* all'effetto che è destinato a produrre.

In questo contesto, senza addentrarsi nell'esame della complessa disciplina normativa che, nel corso degli anni, ha interessato il settore dei parcheggi, a cominciare dalla legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), è sufficiente qui considerare che la giurisprudenza di legittimità, pur con varietà di prospettive determinate dal susseguirsi di interventi legislativi diversi, ha qualificato il vincolo gravante sulle aree a parcheggio come diritto reale d'uso, di natura pubblicistica, che la legge pone a favore dei condomini del fabbricato cui accede e limita il diritto di proprietà dell'area (Cassazione, sentenze n. 21003 e n. 730 del 2008, n. 22496 e n. 16172 del 2007, n. 5755 del 2004).

Il detto vincolo di destinazione, così qualificato, è senz'altro assimilabile, quanto agli effetti che ne derivano, al «diritto di uso sopra beni immobili», il cui atto costitutivo o modificativo è soggetto a trascrizione, in quanto rientrante nel catalogo degli atti contemplati dall'art. 2643 cod. civ. Pertanto, anche l'atto di asservimento che costituisce quel vincolo va trascritto, a sensi dell'art. 2645 cod. civ.

Del resto questa Corte, con riferimento ad una norma della legge della Regione Lazio 6 dicembre 2001, n. 31 (Tutela e valorizzazione dei locali storici), diretta a subordinare l'erogazione di determinati finanziamenti ad «apposito atto d'obbligo unilaterale prodotto dai soggetti beneficiari dei finanziamenti, da trascrivere, nel rispetto della normativa vigente, presso la competente conservatoria dei registri immobiliari», ha già osservato che «la trascrizione di atti del genere, costitutivi dei suddetti vincoli, appare pacificamente ammessa dalla normazione nazionale sulla trascrizione nei registri immobiliari, per effetto di leggi speciali statali o regionali, nell'ambito delle materie di competenza delle regioni, che prevedano la costituzione di vincoli di destinazione» (sentenza n. 94 del 2003). Al riguardo si deve rilevare che, nella fattispecie in esame, le due norme censurate rientrano nell'ambito di un intervento legislativo posto in essere dalla Regione Liguria nell'esercizio della competenza legislativa concorrente, relativa al governo del territorio.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, le norme regionali in questione non hanno introdotto ipotesi di trascrizione non previste dalla normazione statale, ma si collocano appunto nel quadro di detta legislazione, sicché la denunciata violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.) deve essere esclusa.

5.3. — Anche l'altro profilo addotto dal ricorrente, secondo cui l'assolvimento dell'imposta ipotecaria, conseguente all'ipotesi di trascrizione in esame, darebbe luogo ad una nuova fattispecie imponibile, del pari non prevista dalla norma statale, non è fondato.

Infatti, se, in base ai rilievi fin qui esposti, il legislatore regionale si è mantenuto, in relazione alle disposizioni denunciate, nei limiti delle proprie competenze legislative, la circostanza che alla trascrizione dell'atto consegua l'obbligo di pagare l'imposta ipotecaria non configura alcuna nuova fattispecie imponibile, ma costituisce soltanto un effetto legale della normativa tributaria vigente nella materia *de qua*.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara* non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 19, comma 2, e 73, comma 3, della legge della Regione Liguria 6 giugno 2008 n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia), sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere *e*) ed *l*), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Alessandro CRISCUOLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 dicembre 2009.

## NULLITÀ DELLA NOTIFICA

**CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE - SENTENZA 12 aprile 2011, n.8284**

### MASSIMA

Deve intendersi nulla la notifica effettuata a mezzo posta con la sola consegna al portiere dello stabile, senza attestazione dell'avvenuta ricerca delle altre persone abilitate, attestazione che può avvenire anche con la crocettatura delle apposite caselle nel relativo modulo.

---

### CASUS DECISUS

[omissis]

---

### PRECEDENTI

#### Conforme

vedi tra le altre, Cass. Sezioni unite 2005 n. 11332.

---

#### Difforme

### ANNOTAZIONE

---

### TESTO DELLA SENTENZA

**CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE - SENTENZA 12 aprile 2011, n.8284 - Pres. Settimj – est. Parziale**

#### Fatto e diritto

1. - L'avvocato T.M. impugna la sentenza n. 1985 del 2005, depositata il 14 marzo 2005, del Giudice di Pace di Roma che rigettava la sua opposizione avverso la cartella esattoriale (OMISSIS), deducendo di non aver mai ricevuto la notifica dei verbali di violazione alle norme del Codice della Strada che avevano dato luogo a tale richiesta.
2. - Il Giudice di Pace rigettava il ricorso, rilevando che dalla documentazione esibita dal Comune di Roma, costituitosi a giudizio con funzionario, risultava che "i verbali erano stati ritualmente notificati a mezzo servizio postale nei termini di legge, ai sensi dell'art. 149 c.p.c., che prevede tale notifica quando, come nel caso di specie, la stessa non sia vietata". Non era quindi applicabile l'art. 139 c.p.c. "in quanto lo stesso prescrive



l'invio della raccomandata quando l'ufficiale giudiziario notifica nelle mani del portiere o di un vicino che accetti l'atto".

3. - Il ricorrente articola due motivi di ricorso. Col primo lamenta la nullità della notifica dei verbali contravvenzionali, avvenuta a mani del portiere del suo stabile, senza che l'ufficiale postale effettuasse alcuna ricerca del notificando o di un suo familiare o addetto alla casa. Aggiunge che non gli era stata inviata alcuna raccomandata circa l'avvenuta notifica al portiere ex art. 139 c.p.c., comma 4. Deduce quindi violazione e falsa applicazione dell'art. 139 c.p.c., commi 2 e 3 e della L. n. 890 del 1992, art. 7, comma 3. Col secondo deduce vizi di motivazione.

4. - Resiste con controricorso il Comune di Roma, il quale deduce la regolarità del procedimento di notifica, posto che l'ufficiale postale con "l'apposizione della crocettatura della casella stampata sulla busta concernente il verbale di accertamento, relativa alla consegna al portiere, presuppone ovviamente la infruttuosa ricerca del destinatario e il mancato preventivo rinvenimento delle persone indicate dall'art. 139 c.p.c.".

5. Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., la Procura Generale ha concluso per iscritto per l'accoglimento del ricorso.

6. - Il ricorso è fondato. Infatti, deve intendersi nulla la notifica effettuata a mezzo posta con la sola consegna al portiere dello stabile, senza attestazione dell'avvenuta ricerca delle altre persone abilitate, attestazione che può avvenire anche con la crocettatura delle apposite caselle nel relativo modulo. In tal senso il costante orientamento di questa Corte (vedi tra le altre, Cass. Sezioni unite 2005 n. 11332). Nè può desumersi il compimento di tale attività dal solo fatto che la consegna sia stata effettuata al portiere, come deduce la difesa dell'avvocatura, non risultando alcunchè dalla notifica.

7. - Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto - in quanto dall'accoglimento del ricorso deriva logicamente il giudizio di fondatezza dei motivi posti a base dell'opposizione - è consentito in questa sede pronunciare nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 1, ed accogliere l'originaria opposizione.

8. - Le spese seguono la soccombenza anche per il merito.

#### P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, in accoglimento dell'opposizione originariamente proposta al Giudice di Pace, annulla la cartella esattoriale opposta. Condanna la parte intimata alle spese di giudizio, liquidate in 500,00 Euro per onorari e 100,00 Euro per spese per il giudizio di merito, nonché in 400,00 Euro per onorari e 200,00 Euro per le spese del giudizio di legittimità, oltre accessori di legge.

**CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI - sentenza 27 aprile 2010 n. 9962**

Pres. Carbone, Rel. Finocchiaro - V.A. (Avv. Tralicci) c. HDI Assicurazioni s.p.a. (Avv. Arditi Di Castelvetere) - (accoglie il ricorso).

**1. Giustizia civile - Ricorso in cassazione - Procura speciale *ad litem* - Posta a margine dell'originale notificato - Riproduzione di essa nella copia notificata - Non occorre necessariamente - Ragioni.**

**2. Giustizia civile - Generalità - Norme di rito - Vanno interpretate in modo razionale in correlazione con il principio costituzionale del giusto processo (art. 111 Cost.).**

**3. Giustizia civile - Notifica degli atti giudiziari - Notifica mediante il servizio postale - Illeggibilità della firma del ricevente nella cartolina di ricevimento e mancata indicazione della sua qualità - Irrilevanza - Ragioni.**

**4. Giustizia civile - Appello e ricorso in Cassazione - Notifica di esso presso il domicilio reale della controparte e non presso quello eletto - Determina non già inesistenza ma solo nullità della notifica - Sanatoria di essa nel caso di costituzione volontaria della parte - Applicabilità.**

**1. Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, pur essendo necessario che il mandato al difensore sia stato rilasciato in data anteriore o coeva alla notificazione del ricorso all'intimato, non occorre che la procura sia integralmente trascritta nella copia notificata all'altra parte, ben potendosi pervenire d'ufficio, attraverso altri elementi, purchè specifici ed univoci, alla certezza che il mandato sia stato conferito prima della notificazione dell'atto (1).**

**2. Le norme di rito debbono essere interpretate in modo razionale in correlazione con il principio costituzionale del giusto processo (art. 111 Cost.), in guisa da rapportare gli oneri di ogni parte alla tutela degli interessi della controparte, dovendosi escludere che l'ordinamento imponga nullità non ricollegabili con la tutela di alcun ragionevole interesse processuale delle stesse (art. 156, comma 3, c.p.c.) (2).**

**3. Ai sensi dell'art. 7, della L. 20 novembre 1982, n. 39, è da ritenere rituale la notifica qualora questa ultima sia fatta al destinatario al suo indirizzo a mezzo del servizio postale e consegnata al ricevente che abbia sottoscritto per esteso, ancorchè con grafia illeggibile, nello spazio riservato alla firma del destinatario o di persona delegata, senza che tuttavia sia stata barrata la casella relativa al destinatario e che vi sia indicazione relativa alla coincidenza del ricevente con il destinatario (3) (alla stregua del principio nella specie è stata cassata la sentenza del giudice di appello che aveva dichiarato la nullità della notificazione dell'atto introduttivo di primo grado nei confronti del convenuto, pur dichiarato contumace, in quanto l'atto di citazione risultava inviato a mezzo del servizio postale presso il domicilio del destinatario, senza tuttavia che nell'avviso di ricevimento con firma illeggibile risultasse alcuna indicazione circa la persona alla quale il plico era stato consegnato).**

**4. La notifica dell'appello (o del ricorso per Cassazione) al domicilio reale della parte costituita nel precedente grado di giudizio non determina la inesistenza giuridica dell'impugnazione bensì la sua nullità, sanata con effetto *ex tunc* dalla tempestiva costituzione della controparte (4).**

---

(1) Cfr. Cass. 2 luglio 2007, n. 14967, che ha ritenuto ammissibile il ricorso, considerando sufficiente, ai fini della prova dell' anteriorità della procura, l' apposizione della stessa a margine dell' originale dell' atto. Analogamente, per il rilievo che la mancanza della procura *ad litem* sulla copia notificata del ricorso per cassazione non determina l' inammissibilità del ricorso, ove risulti che l' atto provenga da difensore già munito di mandato speciale, Cass. 16 settembre 2009, n. 19971, specie in motivazione.

(2) Cfr. Cass. 24 ottobre 2008, n. 25727.

(3) Dispone l' art. 7, della L. 20 novembre 1982, n. 390, da un lato, che l' agente postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito (comma 1), dall' altro, che l' avviso di ricevimento ed il registro di consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l' aggiunta, se trattasi di familiare, dell' indicazione di convivente anche se temporaneo (comma 4).

Hanno osservato le S.U, con la sentenza in rassegna che, non prescrivendo la citata norma che l' avviso di ricevimento debba essere sottoscritto, dal consegnatario del piego, con firma leggibile, è palese che il precetto di legge è soddisfatto anche nella eventualità in cui la sottoscrizione sia illeggibile.

In una tale eventualità - inoltre - è irrilevante che non siano state indicate, dall' agente postale, le esatte generalità della persona a mani della quale è stato consegnato il piego.

Vero è che l' agente postale ai sensi dell' art. 7, comma 1, L. n. 890 del 1892, è tenuto a consegnare al destinatario la copia dell' atto da notificare e che, ove la copia non venga consegnata personalmente al destinatario, detto agente è tenuto, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, a specificare nella relata la persona diversa nei cui confronti la notifica fu eseguita, l' eventuale grado di parentela esistente tra il destinatario e tale persona cui la copia dell' atto fu consegnata, l' eventuale indicazione della convivenza sia pure temporanea tra il destinatario e la persona cui la copia dell' atto fu consegnata; tuttavia la omessa indicazione da parte dell' agente postale del compimento delle formalità previste dal citato art. 7, comma 4, induce a ritenere che, salvo querela di falso, tale agente abbia consegnata la copia dell' atto da notificare personalmente al destinatario, e che questo ultimo ha sottoscritto l' avviso di ricevimento, a nulla rilevando che manchi nell' avviso di ricevimento stesso l' ulteriore specificazione "personalmente al destinatario" (in questo senso cfr. ad esempio, Cass. 1 marzo 2003, n. 3065, in motivazione).

(4) Cfr. Cass. 29 novembre 2006, n. 25364; Cass. 11 maggio 2004, n. 8893; Cass. 27 giugno 2002, n. 9362; Cass. 23 giugno 1997, n. 5576.

---

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

V.A., passeggera sull' autovettura Alfa 75 condotta da C.A. e di proprietà di C.M., assicurata presso la HDI Assicurazioni s.p.a. a seguito della collisione di tale veicolo con altra auto di

proprietà di S.A., condotta da N.M. e assicurata presso la Sara s.p.a., ha convenuto in giudizio innanzi al giudice di pace di Roma il N., il S. e la Sara Assicurazioni (nelle rispettive qualità di conducente, proprietario ed assicuratrice dell'auto Lancia Prisma con la quale si era scontrata la Alfa 75 sulla quale essa attrice era trasportata), chiedendone la condanna solidale al risarcimento dei danni alla persona riportati a seguito dello scontro tra le due autovetture, scontro che ha affermato essersi verificato a (omissis) per colpa esclusiva del conducente dell'auto Lancia Prisma.

Nel giudizio di primo grado, nella dichiarata contumacia del S., sono stati chiamati in causa i C. e la HDI Assicurazioni (nelle rispettive qualità di proprietario e conducente, nonché assicuratore del veicolo sul quale era trasportata l'attrice) nei cui confronti la V. ha esteso la domanda.

Svoltasi la istruttoria del caso con sentenza n. 23810 del 2001, il giudice di pace ha condannato i convenuti N., S. e Sara s.p.a. in solido al risarcimento del 50% dei danni riportati dall'attrice.

Avverso tale sentenza ha proposto appello la V. chiedendo - in via principale - fosse affermata, quanto al verificarsi del sinistro oggetto di controversia, la esclusiva responsabilità del N. e che questi fosse condannato al risarcimento del danno nella sua integrità.

In subordine, la V. ha chiesto che - accertato il concorso di colpa tra il N. ed il C. - venisse condannato anche questo ultimo al risarcimento dei danni subiti da essa appellante.

Costituitisi in giudizio il S., il N. e la HDI Assicurazioni s.p.a., mentre gli appellati S. e N. hanno eccepito la nullità della notificazione dell'atto introduttivo di primo grado, la HDI Assicurazioni s.p.a. ha invocato la improcedibilità dell'appello nei propri confronti.

Il tribunale di Roma, nella contumacia della SARA s.p.a., di C.A. e di C.M., con sentenza 4 - 25 febbraio 2005 ha definito tale giudizio dichiarando la V. decaduta dal diritto di proporre appello nei confronti della HDI Ass.ni s.p.a. e disposto la rimessione della causa innanzi al giudice di Roma per la rinnovazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado nei confronti di S.A..

Per la cassazione di tale sentenza, non notificata, ha proposto ricorso la V., con atto 30 novembre 2005 affidato a due motivi, nei confronti di S.A., N.M., HDI Assicurazioni s.p.a., Sara Assicurazioni s.p.a., C.A. e C.M..

Resiste con controricorso la HDI Assicurazioni s.p.a..

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.

La causa, inizialmente assegnata alla terza sezione civile è stata rimessa a queste Sezioni Unite a seguito della ordinanza 22 giugno 2009, n. 14528, per la risoluzione di una questione di massima di particolare importanza in margine al primo motivo di ricorso e, in particolare, quanto alla ritualità della notifica qualora questa ultima sia fatta al destinatario al suo indirizzo a mezzo del servizio postale e consegnata al ricevente che abbia sottoscritto per esteso, ancorchè con grafia illeggibile, nello spazio riservato alla firma del destinatario o di persona delegata senza che tuttavia sia stata barrata la casella relativa al destinatario e che vi sia indicazione relativa alla coincidenza del ricevente con il destinatario.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. In limine la controricorrente HDI Assicurazioni s.p.a. ha eccepito la l'inammissibilità del ricorso avversario, atteso che il testo della procura speciale rilasciata al difensore - riportato sulla copia notificata del ricorso - non è, in tale copia, sottoscritto dalla parte che la ha rilasciata, sicchè non sarebbe possibile verificare l'effettiva anteriorità della procura rispetto al momento di proposizione del ricorso.

2. L'eccezione - come già anticipato dall'ordinanza 22 giugno 2009, n. 13528 - è manifestamente infondata.

Deve ribadirsi - infatti - in conformità a una giurisprudenza decisamente maggioritaria di questa Corte regolatrice, che ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, pur essendo necessario che il mandato al difensore sia stato rilasciato in data anteriore o coeva alla notificazione del ricorso all'intimato, non occorre che la procura sia integralmente trascritta nella copia notificata all'altra parte, ben potendosi pervenire d'ufficio, attraverso altri elementi, purchè specifici ed univoci, alla certezza che il mandato sia stato conferito prima della notificazione dell'atto (Cass. 2 luglio 2007, n. 14967, che ha ritenuto ammissibile il ricorso, considerando sufficiente, ai fini della prova dell'anteriorità della procura, l'apposizione della stessa a margine dell'originale dell'atto. Analogamente, per il rilievo che la mancanza della procura ad litem sulla copia notificata del ricorso per cassazione non determina l'inammissibilità del ricorso, ove risulti che l'atto provenga da difensore già munito di mandato speciale, Cass. 16 settembre 2009, n. 19971, specie in motivazione).

Anche a prescindere dai rilievi che precedono si osserva che la controcorrente sembra ipotizzare che colui che rilascia la procura debba apporre, in calce alla stessa, due sottoscrizioni: una sull'originale ed una sulla copia notificata del ricorso.

L'assunto non può seguirsi.

La legge (art. 137 c.p.c., comma 2) - infatti - impone la notificazione di una "copia" dell'atto (esso solo da sottoscrivere anche dal difensore ex art. 125 c.p.c., comma 1), sicchè l'eccezione è infondata alla stregua del principio sopra esposto, in linea con la regola generale che ormai decisamente connota le decisioni di questa Corte in materia processuale secondo la quale le norme di rito debbono essere interpretate in modo razionale in correlazione con il principio costituzionale del giusto processo (art. 111 Cost.), in guisa da rapportare gli oneri di ogni parte alla tutela degli interessi della controparte, dovendosi escludere che l'ordinamento imponga nullità non ricollegabili con la tutela di alcun ragionevole interesse processuale delle stesse (art. 156 c.p.c., comma 3) (cfr. Cass. 24 ottobre 2008, n. 25727).

3. Come accennato in parte espositiva, il tribunale, sulla scorta delle deduzioni del S. - che si è costituito in appello allo scopo - ha dichiarato la nullità della notificazione dell'atto introduttivo di primo grado nei confronti del convenuto S., pur dichiarato contumace, in quanto l'atto di citazione risultava inviato a mezzo del servizio postale presso il domicilio del destinatario (nello stesso luogo dove peraltro l'appello era stato pure in seguito notificato), senza tuttavia che nell'avviso di ricevimento risultasse alcuna indicazione circa la persona alla quale il plico era stato consegnato (e, per l'effetto, ha rimesso la causa dinanzi al giudice di pace di Roma per la rinnovazione della citazione introduttiva nei confronti del S.).

4. Con il primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte de qua, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 139 e 160 c.p.c., e della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 33.

L'atto di citazione al S. - evidenzia la ricorrente - è stato notificato a mezzo del servizio postale e l'avviso di ricevimento, regolarmente depositato, indica che la copia dell'atto è stata

consegnata al ricevente che ha sottoscritto per esteso, ancorchè con grafia illeggibile (ha infatti sottoscritto nello spazio riservato al "destinatario o persona delegataa).

Tale attestazione - prosegue la ricorrente - fa prova fino a querela di falso e non può essere confutata dal mero diniego della ricezione dell'atto.

5. Con specifico riferimento a tale motivo di ricorso, la terza sezione civile con ordinanza 22 giugno 2009, n. 14528 ha evidenziato che in una fattispecie identica alla presente - in cui la notifica era stata fatta al destinatario al suo indirizzo a mezzo del servizio postale e consegnata al ricevente che aveva sottoscritto per esteso, ancorchè con grafia illeggibile - Cass., sez. un., 17 novembre 2004, n. 21712 ha ritenuto valida una tale notificazione atteso che indicando l'avviso di ricevimento, depositato in atti, che la copia dell'atto è stata consegnata al ricevente che ha sottoscritto per esteso, ancorchè con grafia illeggibile, ciò comporta l'attestazione, facente prova fino a querela di falso, che l'atto è stato consegnato a persona coincidente con il destinatario della notificazione... e tale attestazione non può essere superata dal mero diniego della ricezione dell'atto.

Corollario di tale affermazione - evidenzia ancora la ricordata ordinanza n. 14528 del 2009 - è l'enunciazione, nel caso di specie, del seguente principio di diritto: se dall'avviso di ricevimento della notificazione effettuata ex art. 149 c.p.c., a mezzo del servizio postale non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 2, deve ritenersi che la sottoscrizione illeggibile apposta nello spazio riservato alla firma del ricevente sia stata vergata dallo stesso destinatario, la notificazione è valida, non risultando integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160 c.p.c...

Peraltro, si osserva sempre nella ricordata ordinanza, che a fondare una tale conclusione non è sufficiente il rilievo che la L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, comma 4, preveda che quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita... dalla qualità rivestita dal consegnatario e che, dunque, possa ritenersi a contrario che l'indicazione della qualità non è necessaria quando il ricevente sia il destinatario medesimo, con la conseguenza che, se nulla sia scritto di seguito alla firma, deve aversi per certo che ricevente e destinatario coincidano, appunto fino a querela di falso.

Si sottolinea - infatti - che il modello dell'avviso di ricevimento (che nel caso non consta essere stato predisposto dall'amministrazione in difformità dalla normativa che lo contempla), prevede ben 10 ipotesi di ricevente, con altrettante caselle destinate ad essere barrate da chi effettua la consegna e tra tali caselle le prime due concernono proprio il destinatario (persona fisica o giuridica), sicchè tutte le volte che il modulo risulti compiutamente compilato dall'agente postale è comunque rilevata la qualità rivestita dal consegnatario, . quand'anche egli sia lo stesso destinatario.

Diversamente - conclude l'ordinanza - nel caso di specie nessuna casella risulta esser stata sbarrata.

6. Ritengono queste Sezioni Unite che il sopra riferito iter argomentativo non possa essere seguito, con conseguente conferma della precedente pronunzia di queste Sezioni Unite e accoglimento del primo motivo del ricorso.

Alla luce delle considerazioni che seguono.

6.1. Prevede la L. 20 novembre 1982, n. 390, art. 4, (in tema di notificazioni di atti a mezzo posta), da un lato, che l'avviso di ricevimento del piego raccomandato, completato in ogni sua parte e munito del bollo dell'ufficio postale recante la data dello stesso giorno di consegna, è

spedito in raccomandazione all'indirizzo già predisposto dall'ufficiale giudiziario (comma 1), dall'altro, che l'avviso di ricevimento costituisce prova della eseguita notificazione (comma 3).

Dispone, ancora, l'art. 7, della stessa legge, da un lato, che l'agente postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito (comma 1), dall'altro, che l'avviso di ricevimento ed il registro di consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo (comma 4).

6.2. Non prescrivendo la norma positiva che l'avviso di ricevimento debba essere sottoscritto, dal consegnatario del piego, con firma leggibile, è palese che il precetto di legge è soddisfatto anche nella eventualità - come nella specie - in cui la sottoscrizione sia illeggibile.

In una tale eventualità - inoltre - è irrilevante - contrariamente a quanto si adombra nella ordinanza 14528 del 2009 - che non siano state indicate, dall'agente postale, le esatte generalità della persona a mani della quale è stato consegnato il piego.

Certo, infatti - come ricordato sopra - che l'agente postale ai sensi della L. n. 890 del 1892, art. 7, comma 1, è tenuto a consegnare al destinatario la copia dell'atto da notificare e che, ove la copia non venga consegnata personalmente al destinatario, detto agente è tenuto, ai sensi del sopra trascritto art. 7 comma 4, a specificare nella relata la persona diversa nei cui confronti la notifica fu eseguita, l'eventuale grado di parentela esistente tra il destinatario e tale persona cui la copia dell'atto fu consegnata, l'eventuale indicazione della convivenza sia pure temporanea tra il destinatario e la persona cui la copia dell'atto fu consegnata è palese che la omessa indicazione da parte dell'agente postale del compimento delle formalità previste dal citato art. 7, comma 4, induce a ritenere, salvo querela di falso, che tale agente abbia consegnata la copia dell'atto da notificare personalmente al destinatario, e che questo ultimo ha sottoscritto l'avviso di ricevimento, a nulla rilevando che manchi nell'avviso di ricevimento stesso l'ulteriore specificazione "personalmente al destinatario" (in questo senso cfr. ad esempio, Cass. 1 marzo 2003, n. 3065, in motivazione).

6.3. Irrilevante, al fine di pervenire a una diversa conclusione e di affermare (come ritenuto dalla sentenza ora oggetto di ricorso per cassazione e auspicato dall'ordinanza n. 14528 del 2009 di questa Corte) che in una tale eventualità sussiste nullità della notificazione, è la circostanza che il modello dell'avviso di ricevimento predisposto dalla Amministrazione postale prevede ben dieci ipotesi di ricevente con altrettante caselle destinate a essere barrate dall'agente postale che effettua la consegna e che tra tali ipotesi (e tra tali caselle) le prime due concernono proprio il destinatario, persona fisica o giuridica, sicchè tutte le volte che il modulo risulti compiutamente compilato dall'agente postale è comunque rivelata la qualità rivestita dal consegnatario, quand'anche egli sia lo stesso destinatario, mentre, nella specie nessuna delle case risulta barrata.

In particolare è la stessa legge - come osservato sopra - che prevede, in termini non equivoci, che l'avviso di ricevimento deve essere sottoscritto dalla persona alla quale è consegnato il piego e quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario la firma deve essere seguita, dalla specificazione della qualità rivestita dal destinatario. Ciò - giusta la previsione testuale di cui all'art. 12 preleggi - non può che significare, a prescindere dalle modalità con cui è stato predisposto il modello di avviso di ricevimento da parte delle Poste Italiane - che nessun obbligo sussiste per l'agente postale, allorché consegna il piego al destinatario dello stesso di far risultare (nelle caselle che precedono la sottoscrizione o di seguito a questa) che la consegna è avvenuta a mani proprie dello stesso destinatario.

Non essendosi il giudice di appello attenuto ai principi di cui sopra è evidente, come anticipato, che il primo motivo del ricorso meriti integrale accoglimento, con conseguente cassazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio in primo grado con conseguente rimessione della causa innanzi al giudice di pace di Roma.

7. Benchè la HDI si fosse costituita in primo grado eleggendo domicilio presso il proprio difensore - ha fatto presente il tribunale - l'atto di appello le era stato notificato presso la sede legale della società, con conseguente nullità della notifica, nullità non sanata dalla costituzione oltre il termine della HDI (essendo tale costituzione effettuata al solo scopo di eccepire il vizio e l'improcedibilità dell'appello a seguito del passaggio in giudicato della sentenza nei suoi confronti).

8. Con il secondo motivo la ricorrente denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 330 e 331 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 44, censura la sentenza impugnata nella parte de qua (in cui, da un lato, ha dichiarato la decadenza di essa concludente dalla facoltà di proporre appello avverso la HDI Ass.ni s.p.a., per essere stato l'atto di appello notificato alla sede legale della stessa HDI Ass.ni piuttosto che al domiciliatario indicato, dall'altro, ritenuto la inammissibilità dell'appello nei confronti della stessa, nonostante l'inscindibilità del relativo rapporto rispetto a quello degli altri litisconsorzi).

9. La controricorrente HDI Assicurazioni resiste a tale deduzione facendone presente la infondatezza.

Nel corso del giudizio di primo grado - espone; al riguardo la contro ricorrente - la V. non aveva proposto alcuna domanda nei confronti di essa concludente (e del proprio assicurato) avendo chiesto il risarcimento dei danni patiti esclusivamente nei confronti del conducente del proprietario e della società assicuratrice della vettura antagonista a quella sulla quale era trasportata, si che - a prescindere darla ritualità, o meno, della notifica dell'atto di appello nei confronti di essa concludente il giudice di appello non poteva, comunque, non rilevare la inammissibilità di una domanda nuova, inammissibilmente introdotta per la prima volta in grado di appello dalla V..

10. Tale ultimo rilievo non coglie nei segno. Si osserva, infatti, che il giudice di appello ha ritenuto la decadenza della V. dall'appello nei confronti della HDI Assicurazioni per inesistenza della notifica dell'atto di appello (e non la inammissibilità dello stesso, perchè contenente domanda nuova preclusa in appello) si che le difese svolte dalla HDI assicurazioni s.p.a. non sono in alcun modo pertinenti, rispetto ai motivi di ricorso per cassazione in esame.

11. Premesso quanto sopra e evidenziano che la questione specifica (circa l'eventuale inammissibilità dell'appello per novità della domanda della V. ancorchè l'HDI Assicurazioni s.p.a. e il proprietario nonché il conducente del veicolo dalla stessa assicurata siano stati già chiamati in causa nel giudizio di primo grado e sia stata, in quella sede, accertata la concorrente responsabilità del conducente di tale vetture in ordine al verificarsi del sinistro denunciato dall'attrice potrà e dovrà essere sottoposta all'esame del giudice del rinvio, osserva la Corte che anche il secondo motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

In termini opposti a quanto affermato dalla sentenza impugnata e in conformità a una giurisprudenza da lustri consolidata di questa Corte regolatrice, infatti, si osserva che la notifica dell'appello (o del ricorso per Cassazione) al domicilio reale della parte costituita nel precedente grado di giudizio non determina la inesistenza giuridica dell'impugnazione bensì la sua nullità, sanata con effetto ex tunc dalla tempestiva costituzione della controparte (Cass. 29 novembre 2006, n. 25364; Cass. 11 maggio 2004, n. 8893; Cass. 27 giugno 2002, n. 9362; Cass. 23 giugno 1997, n. 5576, tra le tantissime).



E' palese, di conseguenza, che nella specie il tribunale non poteva dichiarare - come ha dichiarato - la decadenza della V. dall'appello nei confronti della HDI Assicurazioni s.p.a. ma esaminare questo nel merito.

12. La sentenza impugnata, in conclusione, deve essere cassata e la causa va rimessa, per nuovo esame, allo stesso tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di cassazione.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, per nuovo esame, allo stesso tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, il 13 aprile 2010.

Depositata in Cancelleria il 27 aprile 2010.

## Fatto e diritto

1) Si apprende dalla sentenza impugnata - e in parte dal ricorso - che il 6 settembre 2005 veniva accertata dalla Polizia Municipale di Trieste un'infrazione stradale commessa dal conducente di un veicolo di proprietà di Karoline Schretter.

Il relativo verbale veniva notificato alla proprietaria del veicolo il 18 febbraio 2006, con l'invito a comunicare i dati di identità e di patente di guida dell'effettivo trasgressore.

La Schretter provvedeva al pagamento della sanzione per l'infrazione contestata.

Con raccomandata spedita il 5 maggio 2006 (pur se datata 20 aprile 2006, cfr sentenza d'appello, pag. 3, terz'ultimo rigo) comunicava di non essere in grado di fornire i dati richiesti per le seguenti ragioni: a) perchè la contestazione era pervenuta cinque mesi dopo la notifica del verbale relativo alla prima violazione; b) perché era cittadina austriaca che si trovava all'epoca del fatto presso la famiglia di origine; c) perchè coniugata con un avvocato italiano al quale aveva lasciato in uso il veicolo per le esigenze di lui e degli altri professionisti dello studio legale.

Il 25 settembre 2006 veniva notificato alla Schretter verbale di contestazione "elevato l'8 settembre 2006", relativo alla violazione commessa con la mancata positiva risposta all'invito a comunicare i dati del conducente effettivo trasgressore.

L'opposizione proposta a questa sanzione con atto del 26 ottobre 2006 veniva respinta dal giudice di pace di Trieste il 23 gennaio 2007.

L'appello della opponente, che ribadiva le tesi circa la non addebitabilità della omissione e l'incostituzionalità della pretesa, veniva rigettato dal tribunale di Trieste il 4 novembre 2008, con sentenza notificata il 21 novembre successivo.

Il giudice d'appello riteneva che la ricorrente non aveva ottemperato all'invito a comunicare nel termine di legge i dati richiestile, perché, pur prescindendo dalla idoneità della comunicazione di mancata identificazione del conducente, la comunicazione stessa era avvenuta fuori termine, essendo stata eseguita il 5 maggio 2006 e non entro il venti marzo 2006, allo scadere dei trenta giorni dalla data della notifica del primo verbale, avvenuta, come detto, il 18 febbraio. Escludeva poi la sussistenza di un giustificato motivo dell'omissione.

La Schretter ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, al quale il Comune di Trieste ha resistito con controricorso.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio. E' stata depositata memoria. L'adunanza camerale, tenutasi il 5 novembre, è stata riconvocata il 3 maggio 2011.

2)La relazione preliminare ha rilevato che il ricorso è inammissibile e comunque manifestamente infondato. Parte ricorrente, che non individua in apposita rubrica i motivi di censura e le norme violate, formula due quesiti di diritto.

Il primo attiene alla ritenuta tardività della comunicazione ed è così formulato: "Caducato il DL 21 settembre 2005 n. 184, che modificava secondo le indicazioni della Corte Costituzionale,

*l'art 126 bis c.2 CdS nel senso che la comunicazione dei dati del conducente doveva essere fornita all'organo di polizia procedente entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, può dirsi rimasta in vigore la precedente formulazione dell'articolo di cui sopra, già rilevata in contrasto con la Costituzione, secondo cui detta comunicazione doveva essere invece effettuata entro trenta giorni?"*

Il secondo quesito concerne "un secondo errore ed una motivazione gravemente carente" che parte ricorrente ascrive alla sentenza impugnata e che sono riferiti alle ragioni per le quali il proprietario del veicolo ignorava il nome del conducente trasgressore, ragioni ritenute inadeguate dal tribunale, con sentenza che secondo la ricorrente non sarebbe motivata specificamente.

Il primo quesito è viziato da carenza di concretezza, mancando ogni riferimento alla fattispecie esaminata.

In proposito le Sezioni Unite hanno insegnato che "a norma dell'art. 366 "bis" cod. proc. civ., e' inammissibile il motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un'enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilita' alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo (SU 6420/08; 11210/08).

Orbene, il quesito in considerazione è del tutto inidoneo a soddisfare i requisiti previsti dall'art. 366 bis cod. proc. civ., per la cui osservanza avrebbe dovuto compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Cass 19769/08).

Il tutto doveva essere esposto in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, finalizzata a porre il giudice della legittimità in condizione di comprendere - in base alla sola sua lettura - l'errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice e di rispondere al quesito medesimo enunciando una "regula iuris" (Cass 2658/08), così rispondendo al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità (Cass. 26020/08).

La mancanza di concretezza del quesito si desume, nel caso in esame, non solo dalla assenza nel quesito di ogni riferimento alla fattispecie, ma anche dalla inidoneità a risolvere in concreto *la* controversia in favore dell'istante. Va infatti osservato che ove fosse possibile ritenere il quesito autoindividuante in relazione al caso deciso (per il fatto di avere il giudice di merito preferito la tesi della necessità di rispondere entro trenta giorni come previsto dal testo originario dell'art. 126 bis, e non sessanta come sostenuto dall'opponente rifacendosi alle modifiche normative successive), parimenti la questione non sarebbe

risolutiva. Le date riportate in sentenza evidenziano infatti che la comunicazione venne effettuata ben oltre i sessanta giorni, atteso che la spedizione avvenne il 5 maggio 2006, cioè 76 giorni dopo il 18 febbraio, data in cui era stata contestata la prima violazione ed era stato contestualmente intimato l'invito di comunicare i dati del conducente.

Pertanto la censura, al di là della norma applicabile *ratione temporis* nella specie (per via del sovrapporsi di tre versioni dell'art. 126 bis e di Corte Cost n. 27/05) è comunque inammissibile, perché priva di aderenza alla realtà fattuale accertata in sentenza e non impugnata.

In proposito mette conto evidenziare che l'accertamento in ordine all'invio della comunicazione contenuto nel passo (citato *supra*) della sentenza d'appello non è stato oggetto di critica, né è stato smentito con gli opportuni riferimenti documentali. Neppure si è dato atto in ricorso della produzione del documento attestante una diversa data di spedizione della comunicazione.

Vale in proposito evidenziare, come ha già fatto il giudice relatore, che parte ricorrente ha anche omesso la specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda (art. 366 cpc, come interpretato da Cass 23019/07). La specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell'art. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., anche che esso sia prodotto in sede di legittimità (SU 28547/08 e, più dettagliatamente SU

7161/2010). Le omissioni di cui all'art. 366 cpc comportano, giova ricordare, l'inammissibilità del ricorso, ove quest'ultimo si debba fondare su tali atti e documenti.

3) Il secondo quesito posto è stato formulato (pag. 5 del ricorso) con due alternative: la prima versione è la seguente: "Può il proprietario del veicolo dirsi obbligato a comunicare i dati personali e della patente del conducente al momento della contravvenzione, in conformità all'art. 126 bis Cds, anche se il verbale gli viene notificato oltre i 150 giorni previsti per la validità della notifica?"

La seconda versione è la seguente: "Deve considerarsi l'apprezzato ritardo della notifica della violazione oltre i cinque mesi concessi dalla legge, eventualmente in concomitanza ad altri fattori causali di rilievo, "giustificato e documentato" motivo di omissione della comunicazione di cui all'art. 126 bis Cds?"

Anche questo quesito è inammissibile. Rilevano in questo caso non solo le carenze individuate con riguardo al primo, relative: a) alla mancanza di riferimenti alla concreta fattispecie e all'incompletezza della sintesi logico-giuridica della questione; b) alla omessa indicazione degli atti processuali (atto originario di opposizione e atto di appello) indispensabili per l'ammissibilità dello scrutinio, ma anche la mancata indicazione del fatto controverso relativamente al prospettato vizio di motivazione e **la novità della questione giuridica affrontata dal quesito**, come prontamente segnalato dal controricorso.

Il Comune di Trieste nel proprio scritto difensivo ha messo in evidenza che la censura relativa alla "asserita tardività" della notifica del verbale è stata formulata per la prima volta in sede di legittimità.

Il rilievo coglie nel segno, atteso che i riferimenti al tempo trascorso dalla constatazione della infrazione, nei precedenti gradi di giudizio erano funzionali a sostenere la sussistenza del giustificato motivo della condotta omissiva contestata.

Invero la questione posta con la prima versione del quesito è diversa rispetto a quella, riecheggiata nella seconda versione del quesito, attinente al giustificato motivo della omissione, questione questa che in giurisprudenza è risolta considerando giustificate sostanzialmente solo la circolazione del mezzo contro la volontà del proprietario o dopo la cessione del veicolo a terzi (cfr Cass. 22042/09, richiamata dalla relazione preliminare).

Si mira infatti ad affermare, più nettamente, che la comunicazione degli estremi del conducente non è dovuta (e non può essere pretesa dall'amministrazione) per il solo fatto del decorso di un tempo superiore ai 150 giorni, stabilito dall'art. 201 bis Cds (nel testo vigente all'epoca), prima della notificazione al proprietario del veicolo del verbale di accertamento dell'infrazione al quale accede l'intimazione contenente l'invito a comunicare i dati del conducente.

La questione del limite temporale, più chiaramente trattata dalla stessa parte ricorrente nella memoria ex art. 380 bis cpc, non risulta però posta in questi termini al giudice d'appello, come si



evinces dalle conclusioni di parte appellante riportate in epigrafe, che alludevano, oltre che al giustificato motivo, a ulteriore profilo, costituito dalla mancanza di coscienza e volontà dell'omissione, involgente l'art. 3 della legge 689/81 e quindi ben diverso da quello esposto in sede di legittimità.

Se così è, è d'uopo ricordare: A) che per evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, la parte aveva l'onere di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, e, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo avesse fatto, onde dar modo alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa. B) che il giudizio di accertamento della pretesa sanzionatoria dell'amministrazione, introdotto con ricorso in opposizione, ai sensi dell'art. 22 legge 24 novembre 1981 n. 689, è delimitato per l'opponente dalla causa *petendi* fatta valere con quel ricorso e per l'amministrazione dal divieto di dedurre motivi o circostanze diverse da quelli enunciati con l'ingiunzione, a fondamento della pretesa sanzionatoria (Cass. 17625/07); C) che, per conseguenza, il giudice, salve le ipotesi di inesistenza, non ha il potere di rilevare ragioni di invalidità del provvedimento opposto o del procedimento che l'ha preceduto non dedotte nell'atto di opposizione, nemmeno sotto il profilo della disapplicazione del provvedimento stesso, e che l'opponente, se ha facoltà di modificare l'originaria domanda nei limiti consentiti dagli art.

183 e 184 cod. proc. civ., non può tuttavia introdurre in corso di causa motivi dei quali il ricorso era del tutto privo (Cass. 6013/03) e far valere vizi diversi da quelli esposti, entro i termini di legge, con l'atto introduttivo del giudizio (Cass.12544/03; 1533/05).

4) Il ricorso di Karoline Schretter è dunque inammissibile con riguardo a ognuno dei profili proposti.

Esso ha però fatto emergere una questione che risulta nuova in giurisprudenza e che può interessare, soprattutto in sede di opposizione davanti ai giudici di pace, una diffusa platea di controversie.

Si tratta di stabilire se la tardività (per superamento del termine di cui all'art. 201 comma 1 CdS) della contestazione della violazione principale renda illegittima la sanzione *de qua* perché esclude la sussistenza dell'obbligo, per il proprietario del veicolo, di comunicare gli estremi del conducente del veicolo al momento del rilevamento dell'infrazione; con la conseguenza che risulterebbe illegittima la pretesa sanzionatoria connessa alla violazione per omessa comunicazione, successivamente contestata con apposito verbale di accertamento.

5) Il Collegio reputa opportuno e possibile affrontare l'esame della questione, per giungere a enunciare nell'interesse della legge il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi.

E' qui applicabile il **comma terzo dell'art. 363 cpc**, a tenore del quale il principio di diritto può essere pronunciato dalla Corte

anche d'ufficio, quando il ricorso proposto dalle parti è dichiarato inammissibile, se la Corte ritiene che la questione decisa è di particolare importanza.

In dottrina sono state manifestate perplessità, o addirittura contrarietà, in ordine al potere delle Sezioni semplici della Corte di decidere in via di *certiorari* la questione giuridica posta dal ricorso dichiarato inammissibile.

Si è detto che almeno di regola dovrebbero essere investite le Sezioni Unite o comunque disposta la trattazione in pubblica udienza. Quest'ultima tesi ha trovato isolata eco giurisprudenziale, in ragione del fatto che il rito camerale di cui agli artt. 375 e 380-bis cod. proc. civ., costituirebbe uno strumento acceleratorio del giudizio per l'esercizio di ben definite tipologie decisionali, tra le quali non rientrerebbe l'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge (Cass. 28327/09).

Queste opinioni, puntualmente criticate da altra parte della dottrina, non convincono.

A favore del potere delle Sezioni semplici milita la circostanza che il testo normativo, che menziona genericamente *la Corte*, si è ben guardato dal prevedere che il Collegio debba necessariamente innescare il meccanismo di cui all'art. 374 cpc per la rimessione alle Sezioni unite.

Ferma la possibilità di rimettere la causa al Primo Presidente perché ne investa le Sezioni Unite in presenza di questione di diritto già decisa in modo contrastato dalle sezioni semplici o

che presenti questione di massima di particolare importanza, al Collegio giudicante è consentito tuttavia di affrontare la questione giuridica per enunciare un principio di diritto che sia comunque particolarmente importante.

Tale facoltà risponde all'esigenza di decidere più sollecitamente la questione, verosimilmente già studiata almeno da presidente e relatore, tanto se la ragione di inammissibilità sia emersa in corso di adunanza, quanto in presenza di declaratoria di inammissibilità prospettata nella relazione preliminare.

Risponde altresì all'opportunità, laddove si tratti di questioni nuove o comunque non tali da meritare l'immediata attenzione delle Sezioni Unite, di consentire che si dispieghi al più presto l'esame delle sezioni semplici, il confronto di opinioni, il dialogo con la dottrina; di verificare sollecitamente le ricadute anche sulla giurisprudenza di merito, di avviare quel reticolo sedimentato di giudizi che dà forma al diritto vivente, il quale non è articolato solo dalla voce privilegiata del consesso apicale.

Né si deve trascurare che la sede camerale è quella che propriamente è chiamata a sancire l'inammissibilità di un ricorso secondo il rito di cui agli artt. 375 e segg. cpc.

Se il legislatore ha inteso estendere l'istituto di cui all'art. 363 cpc rispetto alla conformazione iniziale, che lo ancorava alle sollecitazioni del procuratore generale, ciò ha fatto ben conoscendo che l'occasione di dichiarare l'inammissibilità del ricorso - e nel contempo di voler pronunciare il principio di

diritto nell'interesse della legge - sarebbe sorta, principalmente, in sede di camera di consiglio.

Non v'è da sorprendersi di questa scelta, poiché la composizione della Corte in adunanza camerale è identica a quella che essa ha in pubblica udienza, essendo il Collegio formato sempre da cinque magistrati della Sezione. La concreta organizzazione della Corte consente di aggiungere che a questo ufficio sono chiamati (tanto dopo l'istituzione della Sesta Sezione, L. 69/09, quanto al tempo della struttura per l'esame preliminare formata in occasione della riforma del 2006) tutti i magistrati delle sezioni - o contemporaneamente o con periodici avvicendamenti -, restando così escluso che in sede camerale siano impiegati soltanto consiglieri meno esperti o autorevoli.

**Da disattendere è infine anche l'orientamento dottrinale che vuol limitare il potere d'ufficio di cui al comma terzo dell'art. 363 all'enunciazione del principio di diritto attinente le ragioni per le quali il ricorso è stato dichiarato inammissibile.**

Va affermato per contro che il chiaro intento del legislatore, che traspare dal comma primo dell'art. 363, è quello di favorire l'emergere, nonostante l'inammissibilità del ricorso, del principio di diritto cui il giudice di secondo grado avrebbe dovuto attenersi nel decidere la questione - di merito o processuale - che era stata fatta oggetto del giudizio di legittimità.

In tal senso si muove inequivocabilmente l'interpretazione data nei primi anni di applicazione dell'istituto dalle Sezioni Unite e

dalle Sezioni semplici della Corte, le quali, come constatato in dottrina, hanno respinto le interpretazioni restrittive e hanno mostrato largo favore verso la nuova opportunità di pervenire a una pronuncia nomofilattica, cogliendo appieno le potenzialità deflattive dell'istituto.

6) La questione giuridica occasionata dalla controversia in esame e qui riassunta sub 4) deve essere risolta nel senso che era postulato dal ricorso.

Va ricordato che l'art. 201 CdS impone la notifica dei verbali di contestazione delle infrazioni al codice della strada nel termine di centocinquanta giorni (oggi 90) dalla commessa violazione, con la conseguenza che la notifica tardiva rende illegittima la sanzione.

La peculiare sanzione prevista dall'art. 126 bis CdS, che deriva dalla omessa o negativa risposta all'invito dell'amministrazione a comunicare gli estremi del conducente del veicolo con cui sia stata commessa l'infrazione, pur venendo definita con verbale di accertamento separato, trae origine dalla prima contestazione.

Si pretende infatti che il proprietario del veicolo sia in grado di conoscere il nome del conducente, dovendo avere il controllo dell'uso del veicolo e consapevolezza mnemonica degli utilizzatori effettivi di esso.

Come ha osservato la memoria della ricorrente, questa pretesa dell'amministrazione non può però protrarsi per un tempo illimitato, tenendo obbligato il proprietario anche se l'invito gli venga inoltrato tardivamente. Il testo dell'art. 126 bis

prevede che la comunicazione debba essere inoltrata entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione.

Detta notifica può però avere effetto solo se ritualmente eseguita, cioè se pervenuta all'obbligato entro i 150 giorni dalla commessa violazione. Tale interpretazione si impone per coerenza logica con quanto previsto dall'art. 201 Cds in ordine alla illegittimità della sanzione conseguente alla violazione principale.

Il legame tra le due violazioni è con tutta evidenza inscindibile. Si badi che lo sforzo mnemonico del proprietario del veicolo è esigibile solo se contenuto in ragionevoli tempi, che sono dal legislatore previsti in relazione al fatto che la sanzione è - in questi casi necessariamente - irrogata in relazione a ipotesi in cui è mancata la contestazione immediata dell'infrazione (art. 201 comma 1 bis Cds). Pertanto l'obbligo del proprietario (comunicazione entro sessanta giorni dalla notificazione del verbale di contestazione) può scattare solo se sorretto da notificazione tempestiva di detto verbale.

Va aggiunto che non rileva che il primo verbale, ove tardivamente notificato, non sia stato oggetto di opposizione. La sanzione conseguente all'omessa comunicazione viene infatti accertata in un secondo momento, a seguito della verifica del mancato adempimento all'invito. Solo il verbale di sanzione ex art. 126 bis Cds - se notificato - può e deve essere opposto, facendo valere la ragione di illegittimità di tale pretesa, costituita dal tardivo inoltro del verbale di contestazione della prima violazione.

Va pertanto affermato, nell'interesse della legge, il seguente principio di diritto:

"In relazione alla contestazione della violazione di omessa comunicazione dei dati del conducente di un veicolo di cui all'art. 126 bis CdS, ove la contestazione della violazione principale sia avvenuta tardivamente (per superamento del termine di cui all'art. 201 comma 1 CdS), va esclusa la sussistenza dell'obbligo, per il proprietario del veicolo, di comunicare gli estremi del conducente del veicolo al momento del rilevamento dell'infrazione; con la conseguenza che risulta illegittima la pretesa sanzionatoria connessa alla violazione per omessa comunicazione, contestata, successivamente alla prima, con apposito verbale di accertamento."

Le spese di questo grado di giudizio possono essere interamente compensate, atteso che la questione posta con il ricorso ha fatto emergere l'illegittimità della pretesa sanzionatoria, non senza considerare che la "particolarità del caso" aveva indotto la stessa ricorrente a non chiederne la rifusione in caso di esito favorevole, volendo essa agire "per un sostanziale principio di equità".

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

In relazione al secondo motivo di ricorso pronuncia nell'interesse della legge principio di diritto nei sensi di cui in motivazione.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della seconda sezione civile tenuta il 5 novembre 2010 e riconvocata il




3.5.2011

Il Presidente

Giovanni Settini

Il Funzionario Giudiziario  
Cassa DI PRIMA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi.....

20 MAG 2011



Il Funzionario Giudiziario  
Cassa DI PRIMA



## **CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - sentenza 13 aprile 2010 n. 2055**

Pres. Barbagallo, Est. De Michele - Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. (Avv. De Luca) c. Comune di Gattico (Avv. Crosetti) e con l'intervento *ad adiuvandum* del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ed altri (Avv.ti Morrone e Di Raimondo) - (riforma T.A.R. Piemonte, Sez. I n. 1018 del 2009).

**1. Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Notifica - Effettuata dall'avvocato - Ex art. 3 della L. n. 53 del 1994 - Principio secondo cui la notifica si perfeziona, per il notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario - Applicabilità anche a tale tipo di notifiche.**

**2. Telecomunicazioni - Tralicci ed antenne per impianti di telefonia cellulare - Rilascio del permesso di costruire - Occorre - Diniego di rilascio - Perché localizzati in zone di rispetto, o comunque soggette a vincolo di inedificabilità assoluta - Legittimità.**

**1. Il principio generale affermato dalla Corte costituzionale con sentenza del 26 novembre 2002 n. 477 in tema di momento perfezionativo della notifica per posta, poi trasfuso nell'art. 149 c.p.c. (al quale è stato aggiunto – con legge 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lettera e) – il seguente comma: "*la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha legale conoscenza dell'atto*"), si applica anche alle notifiche effettuate dagli avvocati per mezzo del servizio postale, a norma dell'art. 3 della legge 21 gennaio 1994, n. 53; deve pertanto ritenersi che tali notifiche si perfezionano, per il richiedente la notifica, alla data di consegna del plico all'ufficio postale (1).**

**2. Anche a prescindere dall'emanazione, o meno, della normativa regolamentare di cui all'art. 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (disciplina comunale per la localizzazione degli impianti, prevista dalla legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), la installazione di torri e tralicci per impianti per telefonia cellulare è soggetta – sotto il profilo urbanistico – ai principi di carattere generale, che vedono tralicci ed antenne valutabili come strutture edilizie, soggette a permesso di costruire (ora assenso autorizzativo, assorbente rispetto a tale permesso); essi pertanto non sono collocabili in zone di rispetto, o comunque soggette a vincolo di inedificabilità assoluta, pur dovendosi considerare tali manufatti – in quanto parte di una rete di infrastrutture e qualificate come opere di urbanizzazione primaria, nonché in quanto impianti tecnologici e volumi tecnici – compatibili con qualsiasi destinazione di P.R.G. delle aree interessate e non soggetti in linea di massima (salvo disposizioni peculiari) ai limiti di altezza e cubatura delle costruzioni circostanti (2).**

-----  
(1) In senso diverso si era orientato il T.A.R. Piemonte, Sez. I, con diverse sentenze (v. per tutte T.A.R. Piemonte, Sez. I, sent. 11-8-2009, in *LexItalia.it*, pag. [http://www.lexitalia.it/p/92/tarpiemonte1\\_2009-08-11.htm](http://www.lexitalia.it/p/92/tarpiemonte1_2009-08-11.htm)).

Nello stesso senso della sentenza in rassegna v. invece T.A.R. Veneto, Sez. II, sent. 11-9-2009, *ivi*, pag. [http://www.lexitalia.it/p/92/tarveneto2\\_2009-09-11.htm](http://www.lexitalia.it/p/92/tarveneto2_2009-09-11.htm), con commento di A. VERONESE e M. MUNARIN, *La notificazione del ricorso effettuata dall'avvocato si perfeziona con la consegna del plico all'ufficio postale*, nonché T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III Ter, 15 luglio 2009, n. 7006, *ivi*, pag. [http://www.lexitalia.it/p/92/tarlazio3\\_2009-07-15.htm](http://www.lexitalia.it/p/92/tarlazio3_2009-07-15.htm) e Cons. Stato, Sez. V, 9 marzo 2009, n. 1365, *ivi*, pag. [http://www.lexitalia.it/p/91/cds5\\_2009-03-6.htm](http://www.lexitalia.it/p/91/cds5_2009-03-6.htm)

(2) Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 29 maggio 2006, n. 3243, 7 giugno 2006, n. 3425, in *LexItalia.it*, pag. [http://www.lexitalia.it/p/61/cds6\\_006-06-07.htm](http://www.lexitalia.it/p/61/cds6_006-06-07.htm) e 21 aprile 2008, 1767, *ivi*, pag. [http://www.lexitalia.it/p/81/cds6\\_2008-04-21-6.htm](http://www.lexitalia.it/p/81/cds6_2008-04-21-6.htm).  
-----

**Documenti correlati:**

**Sulle notifiche effettuate dall'Avvocato:**

TAR VENETO SEZ. II, sentenza 11-9-2009, pag. [http://www.lexitalia.it/p/92/tarveneto2\\_2009-09-11.htm](http://www.lexitalia.it/p/92/tarveneto2_2009-09-11.htm) (sul momento in cui si perfeziona la notifica effettuata in proprio dall'Avvocato ex art. n. 53 del 1994), con commento di A. VERONESE e M. MUNARIN, La notificazione del ricorso effettuata dall'avvocato si perfeziona con la consegna del plico all'ufficio postale.

TAR PIEMONTE - TORINO SEZ. I, sentenza 11-8-2009, pag. [http://www.lexitalia.it/p/92/tarpiemonte1\\_2009-08-11.htm](http://www.lexitalia.it/p/92/tarpiemonte1_2009-08-11.htm) (sull'inapplicabilità alle notifiche effettuate in proprio dall'avvocato ex art. 3 L. n. 53 del 1994 del principio - affermato per le notifiche effettuate a mezzo ufficiale giudiziario - secondo cui il momento di perfezionamento della notifica è costituito dal momento della consegna del plico al servizio postale).

**Sulla realizzazione di antenne o tralicci per telefonia cellulare:**

CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI, ordinanza 7-2-2006, pag. [http://www.lexitalia.it/p/61/cds6\\_2006-02-070.htm](http://www.lexitalia.it/p/61/cds6_2006-02-070.htm) (sulla necessità o meno di permesso di costruire per l'installazione di antenne relative a stazioni radio base di telefonia mobile e sulla loro realizzabilità o meno in zona soggetta a vincolo cimiteriale).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI, sentenza 7-6-2006, pag. [http://www.lexitalia.it/p/61/cds6\\_006-06-07.htm](http://www.lexitalia.it/p/61/cds6_006-06-07.htm) (sull'applicabilità o meno in via analogica della disciplina sui limiti di altezza delle costruzioni agli impianti tecnologici come le stazioni radio base per telefonia mobile; fattispecie relativa ad ordinanza di demolizione di antenna alta 30 metri).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI, sentenza 25-9-2006, pag. [http://www.lexitalia.it/p/62/cds6\\_2006-09-25.htm](http://www.lexitalia.it/p/62/cds6_2006-09-25.htm) (sulla legittimità o meno della norma regolamentare dettata dal Comune di Venezia che consente l'installazione di antenne per telefonia mobile solo su edifici aventi una altezza superiore a quella degli edifici circostanti).

---

N. 02055/2010 REG.DEC.

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

**DECISIONE**

Sul ricorso numero di registro generale 8304 del 2009, proposto da:

Ericsson Telecomunicazioni S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano De Luca, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Po, 24;

**contro**

Comune di Gattico, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Crosetti, con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza Capo di Ferro 13;

**e con l'intervento di**

ad adiuvandum:

Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Roma, rappresentato e difeso dagli avv. Corrado Morrone, Luca Di Raimondo, con domicilio eletto presso Studio Legale Panunzio Romano in Roma, viale Xxi Aprile, N.11; Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Rossano, rappresentato e difeso dall'avv. Corrado Morrone, con domicilio eletto presso Studio Legale Panunzio Romano in Roma, viale 21 Aprile, N.11; Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Sartorio, con domicilio eletto presso Giuseppe Sartorio in Roma, via Luigi Luciani N.1; Consiglio Ordine Avvocati di Salerno, rappresentato e difeso dagli avv. Gaetano Paolino, Giovanni Zucchi, con domicilio eletto presso Mario Sanino in Roma, viale Parioli 180; Associazione Forense di Reggio Emilia, Consiglio Dedell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia, rappresentati e difesi dall'avv. Daniele Turco, con domicilio eletto presso Luigi Gardin in Roma, via L. Mantegazza, 24;

**per la riforma**

della sentenza del T.A.R. PIEMONTE – TORINO - SEZIONE I n. 01018/2009, resa tra le parti, concernente REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA - RIS. DANNI.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Gattico;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2010 il consigliere Gabriella De Michele e uditi per le parti gli avvocati De Luca, Buccellato per delega di Crossetti, Morrone, Di Raimondo, Sartorio Zucchi e Turco;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### **FATTO**

Con atto di appello notificato il 5.10.2009, la società Ericsson Telecomunicazioni s.p.a. impugnava la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sez. I, n. 1018 del 10.4.2009 – che non risulta notificata – nella quale si dichiarava irricevibile il ricorso proposto dalla medesima società avverso la nota n. 8678 del 24.12.2008, con cui il Comune di Gattico ordinava la non effettuazione di un intervento, oggetto di dichiarazione di inizio attività (n. 2370 del 28.3.2008), per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, con potenza inferiore a 20 W.

Nella citata sentenza si rilevava come la notifica fosse stata effettuata in proprio dall'avvocato, tramite il servizio postale, ex art. 3, comma 3 della legge 21.1.1994, n. 53, con perfezionamento della stessa il 3.3.2009, data della consegna del plico al destinatario in base alla relativa ricevuta.

Non si estenderebbe infatti all'avvocato la sentenza della Corte Costituzionale n. 477/2002, che solo con riferimento agli ufficiali giudiziari – quali pubblici ufficiali deputati "specificamente ed istituzionalmente ad effettuare notifiche di atti giudiziari" – avrebbe stabilito, per quanto riguarda il notificante, il noto "meccanismo anticipatorio del momento perfezionativo della notifica alla consegna del plico all'Ufficiale notificante".

Le ragioni sopra sintetizzate erano contestate dall'originaria società ricorrente (nonché, con atti di intervento ad adiuvandum, dagli ordini e dalle associazioni forensi specificati in epigrafe); la medesima società, inoltre, riproponeva nella presente sede i motivi di gravame non esaminati in primo grado di giudizio ed insisteva nel chiedere l'annullamento degli atti impugnati, nonché il risarcimento del danno.

Il Comune di Gattico, a sua volta costituito in giudizio, si difendeva nel merito, riconoscendo l'avvenuto superamento della tesi interpretativa, posta a base della sentenza appellata; secondo la difesa comunale, infatti, non avrebbe potuto ritenersi assentibile la collocazione degli impianti di cui trattasi nella zona prescelta dall'appellante, trattandosi di zona boschiva, soggetta a vincolo idrogeologico ed inedificabile, a norma dell'art. 27 della legge regionale n. 56/1977 (riferita a costruzioni ed opere di urbanizzazione nelle aree di bosco ad alto fusto) e dell'art. 45, comma 5, delle N.T.A. al P.R.G., sussistendo – peraltro – la possibilità di altra localizzazione idonea, in area adiacente. L'iter procedurale, previsto per la formazione del silenzio assenso, sarebbe stato inoltre sospeso con nota n. 3132 del 28.4.2008, in cui si esternavano le ragioni ostative per la collocazione dell'impianto.

L'atto impugnato, inoltre, avrebbe avuto "significato e portata" di annullamento, in via di autotutela, dell'eventuale assenso tacito, non potendo ritenersi che il codice delle comunicazioni elettroniche abbia sottratto agli enti locali le funzioni di tutela del territorio.

### **DIRITTO**

Il Collegio è chiamato a valutare, in via preliminare, la data di perfezionamento delle notifiche effettuate dagli avvocati per mezzo del servizio postale, a norma dell'art. 3 della legge 21.1.1994, n. 53; quanto sopra, dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 477 del 26.11.2002, riferita al combinato disposto dell'art. 4, comma 3, della legge 20.11.1982, n. 890 (secondo cui "l'avviso di ricevimento costituisce prova dell'avvenuta notificazione") e dell'art. 149 c.p.c., disciplinante le modalità di effettuazione delle notifiche a mezzo posta, originariamente senza esplicita disciplina del momento perfezionativo della notifica stessa. Nella citata pronuncia, la

suprema Corte riconosceva la fondatezza della questione di costituzionalità, in quanto "l'inequivoco tenore testuale del comma terzo della legge n. 890/1982" non avrebbe consentito "interpretazione diversa da quella del perfezionamento della notificazione, anche per il notificante, alla data di ricezione del plico da parte del destinatario"; tale interpretazione, d'altra parte, si sarebbe posta in contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione, imponendo questi ultimi sia garanzie di conoscibilità dell'atto da parte del destinatario, sia il non addebito al notificante dell'eventuale esito intempestivo di un procedimento, sottratto ai poteri del medesimo dopo la fase di impulso. Era ritenuto, pertanto, "palesamente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante" che un effetto di decadenza potesse discendere dal ritardo nel compimento di un'attività, riferibile non al medesimo notificante, ma a soggetti diversi (l'ufficiale giudiziario e l'agente postale).

Fermo restando, pertanto, il principio del perfezionamento della notificazione, per il destinatario, solo alla data di ricezione dell'atto, nella medesima sentenza n. 477/02 veniva affermato il principio "di portata generale", riferibile "ad ogni tipo di notifica e dunque anche alle notificazioni a mezzo posta", secondo cui gli effetti di tale notificazione debbono essere collegati, per quanto riguarda il notificante, "al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest'ultimo e dei suoi ausiliari (quale appunto l'agente postale) sottratta in toto al controllo e alla sfera di disponibilità del notificante medesimo". A seguito della sentenza sopra riportata, come è noto, all'art. 149 c.p.c. è stato aggiunto – con legge 28.12.2005, n. 263, art. 2, comma 1, lettera e) – il seguente comma: "la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha legale conoscenza dell'atto".

Nonostante i principi in precedenza riportati, tuttavia, nella sentenza appellata si assume un indirizzo di non riferibilità dei medesimi alle notifiche effettuate a norma del ricordato art. 3 L. n. 53/1994, essendo la dichiarazione di incostituzionalità riferita formalmente – come già ricordato – solo al combinato disposto dell'art. 149 c.p.c., nella versione originaria, e dell'art. 4, comma 3, della legge n. 890/1982. Tale interpretazione non è condivisa dal Collegio, per ragioni già in parte recepite in alcune precedenti pronunce (pur meno numerose, sul principio specifico, di quelle ricordate dal Comune di Gattico: cfr. Cons. St., sez. V, 9.3.2009, n. 1365, Cass. Civ., sez. II, 25.9.2002, n. 13922).

Deve essere in primo luogo sottolineato, infatti, come i principi di cui si discute siano esposti in una sentenza interpretativa di accoglimento di tipo additivo, idonea ad esprimere i criteri da applicare, in via generale, in tema di notifiche, per una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa in materia; detti criteri, inoltre, sono direttamente applicabili alle notifiche effettuate dagli avvocati, per rinvio recettizio – da ritenersi di natura dinamica, per il tenore letterale e le finalità della norma – contenuto nel terzo comma dell'art. 3 della citata legge n. 53/1994, in rapporto agli articoli 4 e seguenti della legge n. 890/1982, la cui lettura non può che essere effettuata nei termini in precedenza indicati, anche in collegamento al nuovo testo dell'art. 149 c.p.c.. In accoglimento delle tesi difensive, al riguardo prospettate nell'atto di appello, nonché negli atti di intervento specificati in epigrafe, la sentenza appellata non appare dunque condivisibile e se ne deve disporre l'annullamento senza rinvio.

A quest'ultimo riguardo, sembra opportuno sottolineare come non sia ravvisabile nel caso di specie, in applicazione dell'art. 35 della legge 6.12.1971, n. 1034, un "difetto di procedura o vizio di forma", secondo l'indirizzo giurisprudenziale che ritiene attinenti al contenuto della decisione – e non identificabili con difetti procedurali (come quelli riferiti a non corretta valutazione di sussistenza, o meno, di giurisdizione) – erronee declaratorie di inammissibilità, irricevibilità o decadenza del ricorso, identificate come contenuto della sentenza appellata, con conseguente ritenzione della causa, per pronunce di quest'ultimo tipo, da parte del giudice di secondo grado (cfr. in tal senso, per il principio, Cons. St., sez. V, 6.12.1988, n. 797; Cons. St., sez. IV, 15.1.1980, n. 13; Cons. St., sez. IV, 23.10.1984, n. 774; Cons. St., sez. VI, 17.4.2003, n. 2083; Cons. St., sez. IV, 7.6.2004, n. 3608; Cons. St., sez. V, 10.5.2005, n. 2348, 14.4.2008, n. 1605 e 2.10.2008, n. 4774).

Nel merito, la questione sottoposta all'esame del Collegio è quella della disciplina urbanistica, a cui dovrebbero considerarsi soggette, alla data di emanazione del provvedimento contestato (24.12.2008), le strutture tecnologiche di telecomunicazione e radiodiffusione.

Alla data sopra indicata, in effetti, risultava già dichiarato incostituzionale – con sentenza della Corte costituzionale n. 303 in data 1.10.2003 – il decreto legislativo 4.9.2002, n. 198, che nell'art. 3, comma 2, aveva sancito la compatibilità "con qualsiasi destinazione urbanistica" e la realizzabilità "in ogni parte del territorio comunale" delle infrastrutture in questione, "anche in deroga agli strumenti urbanistici e ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento" (con eccezione prevista solo per alcuni manufatti di particolare consistenza, quali torri e tralicci, relativi alle reti di televisione digitale terrestre). L'incostituzionalità era stata dichiarata in quanto – nel consentire l'insediamento generalizzato sul territorio degli impianti di cui si discute – la norma in questione (lesiva della potestà pianificatoria della Regione: una potestà da esercitarsi anche a livello di legislazione concorrente, in base al nuovo articolo 117, comma 3, della Costituzione, che tra le materie oggetto di tale attribuzione cita il "governo del territorio", la "tutela della salute" e l'"ordinamento della comunicazione") era stata posta in eccesso di delega.

Si deve quindi rilevare, in primo luogo, che la disciplina degli impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi coinvolge profili sia di tutela dell'ambiente che di governo del territorio, in quanto impone standards di protezione dalle onde elettromagnetiche – uniformi su tutto il territorio nazionale – a garanzia del diritto alla salute, ma anche modalità di localizzazione degli impianti stessi, tali da consentire il rispetto sia dei parametri urbanistici che di corrette regole di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, nonché di ottimale diffusione delle reti di comunicazione, secondo un ben preciso riparto di competenze.

Come ribadito dalla stessa Corte Costituzionale con la successiva sentenza n. 307 del 7.10.2003 – in armonia peraltro con l'indirizzo giurisprudenziale, già formatosi sulla legge quadro n. 36/01 – la determinazione degli standards di protezione dall'inquinamento elettromagnetico è competenza dello Stato (sotto il profilo di valori-soglia, non derogabili dalle Regioni), mentre è materia di legislazione concorrente (ovvero, rientrando anche nella potestà legislativa regionale, ma nel rispetto di principi fondamentali, fissati da leggi dello Stato) il trasporto dell'energia e l'ordinamento della comunicazione; è infine rimessa alle Regioni e agli enti territoriali minori la localizzazione degli impianti, come questione attinente alla disciplina d'uso del territorio, purchè la pianificazione, a quest'ultimo riguardo dettata, non sia tale "da impedire o da ostacolare ingiustificatamente l'insediamento degli impianti stessi".

L'interprete è quindi chiamato ad affrontare problematiche, che attengono sia allo sviluppo del territorio, sia a fattori di inquinamento ambientale, questi ultimi solo in parte superabili attraverso il verificato rispetto dei parametri, fissati dallo Stato come "limiti di esposizione" ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, mentre - sul piano dell'edificazione - gli impianti tecnologici di cui trattasi trovano parametri di riferimento anche nelle norme urbanistico-edilizie, come recepite nel D.P.R. 6.6.2001, n. 380.

Queste ultime prevedono una disciplina differenziata, in caso di rapporto di strumentalità necessaria degli impianti tecnologici rispetto a edifici preesistenti (situazione rapportabile a caldaie, condizionatori, pannelli solari e simili), ovvero di autonomia funzionale dei medesimi quali nuove costruzioni (come nel caso, appunto, di tralicci ed impianti, destinati ad essere parte di una rete di infrastrutture).

Solo per i primi, fra gli impianti sopra indicati, risulta applicabile - in base al citato T.U. - la disciplina dettata per gli interventi edilizi ritenuti minori, soggetti a mera denuncia di inizio attività (cosiddetta D.I.A.) a norma dell'art. 4 del D.L. 5.10.1993, n. 398, convertito con modificazioni dalla legge 4.12.1993, n. 493 e modificato sia dall'art. 2, comma 60, della legge 23.12.1996, n. 662, sia dall'art. 1, comma 6, della legge 21.12.2001, n. 443 (fino all'entrata in vigore – il 30.6.2003 – del D.P.R. 6.6.2001, n. 380 - testo unico delle disposizioni legislative in materia edilizia - che raccoglie le disposizioni legislative e regolamentari contenute nel D.Lgs. n. 378/01 e nel DPR n. 379/01). Per "l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione" (espressamente catalogata come intervento di nuova costruzione), d'altra parte, il citato D.Lgs. n. 378/01 prescrive, nel

combinato disposto degli articoli 3, comma 1, lett. e.5 e 10, comma 1, il permesso di costruire, introdotto dalla medesima normativa come nuova qualificazione formale della concessione edilizia.

Giova sottolineare, al riguardo, che la regolamentazione sopra ricordata non risulta sovvertita anche dopo l'introduzione delle nuove procedure autorizzatorie, previste per le infrastrutture di cui trattasi dagli articoli 86, 87 e 88 del codice delle comunicazioni elettroniche, approvato con D.Lgs. 1.8.2003, n. 259: una disciplina, quest'ultima, che affronta i molteplici profili di interesse pubblico coinvolti e prevede al riguardo lo svolgimento di apposite conferenze di servizi, circoscrivendo una peculiare fattispecie, soggetta a denuncia di inizio attività ("installazione di impianti, con tecnologia UMTS o altre, con potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 watt"), mentre per le altre installazioni è prescritto il rilascio - in forma espressa o tacita - di un titolo abilitativo, qualificato come autorizzazione.

Secondo l'indirizzo, ormai più volte espresso dalla Corte Costituzionale, la predetta nuova disciplina può ritenersi conforme a criteri - rilevanti anche sul piano comunitario - di semplificazione amministrativa, con prevista confluenza in un solo procedimento di tutte le tematiche, rilevanti per le installazioni in questione: quanto sopra, tuttavia, senza che sia cancellata l'incidenza delle installazioni stesse sotto il profilo urbanistico-edilizio, tenuto conto della concreta consistenza dell'intervento e senza esclusione delle conseguenze penali, connesse ad ipotesi di abusivismo, ex art. 44 D.P.R. n. 380/01 (cfr. in tal senso Corte Cost. 28.3.2006, n. 259; Corte Cost. 18.5.2006, ord. n. 203).

E' pertanto ammesso che i Comuni adottino misure programmatiche integrative per la localizzazione degli impianti di cui si discute, in modo tale da minimizzare l'esposizione dei cittadini residenti ai campi elettromagnetici, ma anche in un'ottica di ottimale disciplina d'uso del territorio (cfr. Cons. St., sez. VI, 3.6.2002, n. 3095; 20.12.2002, n. 7274; 10.2.2003, n. 673; 26.8.2003, n. 4841).

Non può ritenersi ancora oggi superata dunque - ed era pertanto rilevante alla data di adozione del provvedimento impugnato - la problematica inerente al titolo abilitativo, previsto per tutte le installazioni in questione dal più volte citato T.U. dell'Edilizia.

In considerazione dei principi generali sopra enunciati, le ragioni esposte nell'atto di appello in esame non appaiono condivisibili.

Anche a prescindere, infatti, dall'avvenuta emanazione, o meno, della normativa regolamentare di cui all'art. 8, comma 6, della legge 22.2.2001, n. 36 (disciplina comunale per la localizzazione degli impianti, prevista dalla legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) l'intervento edilizio di cui trattasi non poteva che restare soggetto - sotto il profilo urbanistico - ai principi di carattere generale, che vedono tralicci ed antenne valutabili come strutture edilizie, soggette a permesso di costruire (ora assenso autorizzativo, assorbente rispetto a tale permesso) e dunque, deve ritenersi, non collocabili in zone di rispetto, o comunque soggette a vincolo di inedificabilità assoluta, pur dovendosi considerare tali manufatti - in quanto parte di una rete di infrastrutture e qualificate come opere di urbanizzazione primaria, nonché in quanto impianti tecnologici e volumi tecnici - compatibili con qualsiasi destinazione di P.R.G. delle aree interessate e non soggetti in linea di massima (salvo disposizioni peculiari) ai limiti di altezza e cubatura delle costruzioni circostanti (cfr. in tal senso, per il principio, Cons. St., sez. VI, 29.5.2006, n. 3243, 7.6.2006, n. 3425 e 1767 del 21.4.2008).

Non precludeva, pertanto, l'assentibilità dell'intervento di cui si discute - essendo le strutture di cui trattasi complementari a qualsiasi tipo di insediamento - l'assenza di una disciplina specifica, volta ad individuare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e a minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici (nei limiti di ragionevolezza e rispetto delle norme statali, in cui tale localizzazione è ritenuta possibile dalla giurisprudenza, ormai pacifica sul punto: cfr., fra le tante, Cons. St., sez. VI, 13.6.2007, n. 3162, 3.3.2007, n. 1017, 28.3.2007, n. 1431 e 25.9.2006, n. 5593); risultava però preclusiva, nel caso di specie, l'inedificabilità assoluta dell'area, interdetta anche per le opere di urbanizzazione - a norma dell'art. 30 della legge della Regione Piemonte 5.12.1977, n. 56 (richiamata dall'art. 45, comma 5, delle NTA al PRG del Comune di Gattico) - in quanto interessata da alberi ad alto

fusto e soggetta a vincolo idrogeologico. Di tale quadro normativo, cui si aggiungeva la segnalata possibilità di localizzazione degli impianti in aree limitrofe, il citato Comune rendeva edotta la società appellante con nota n. 3132 del 28.4.2008, dopo circa un mese dalla presentazione della D.I.A. (avvenuta il 28.3.2008). Tale comunicazione, recando ragioni ostative dell'intervento, poteva ad avviso del Collegio ritenersi già preclusiva del silenzio assenso, in quanto intervenuta prima del termine di 90 giorni, a tal fine previsto dall'art. 87, comma 9 del D.Lgs. 1.8.2003, n. 259. Ove però si volesse ritenere che il procedimento fosse stato solo sospeso dalla predetta richiesta (non potendo ritenersi perentorio il termine di 15 giorni, di cui al quinto comma del medesimo art. 87 D.Lgs. n. 259/03), la sospensione sarebbe durata fino al contestato ordine di non effettuazione dell'intervento (n. 8678/08), non risultando proposte controdeduzioni in ordine all'omesso invio, da parte dell'attuale appellante, di comunicazioni integrative (in merito, deve presumersi, alle diverse ubicazioni ritenute possibili). Sembra appena il caso di precisare, in ogni caso, che anche l'affermata (e qui non condivisa) maturazione del silenzio assenso non avrebbe impedito l'esercizio della potestà di autotutela, identificabile anche nel predetto ordine n. 8678/08, essendo tale potestà giustificata da superiori ragioni di interesse pubblico, in presenza di un assenso tacito, contrastante col regime vincolistico gravante sull'area.

Tenuto conto di quanto sopra, nessuna delle ragioni difensive dell'appellante (riferite a violazione del citato D.Lgs. n. 259/03 e della legge n. 241/90, nonché ad eccesso di potere sotto vari profili) appare meritevole di accoglimento. Le ragioni della preclusa localizzazione degli impianti di cui trattasi in un'area, in cui risultava esplicitamente non consentita anche l'ubicazione di opere di urbanizzazione (cui vanno assimilati gli impianti stessi) risultavano infatti inequivocabili e non certo di difficile comprensione, tanto da richiedere uno sforzo collaborativo della società interessata, che avrebbe dovuto – eventualmente – indicare quali ragioni tecniche impedissero in modo assoluto qualsiasi localizzazione alternativa, a fini di eventuale convocazione di una conferenza di servizi, in cui si potessero bilanciare gli interessi pubblici sottesi alla procedura di cui trattasi, in relazione alla difesa del suolo ed allo sviluppo delle telecomunicazioni.

In assenza dell'apporto collaborativo in questione, viceversa, la denegata autorizzazione per l'installazione delle strutture tecnologiche in questione non poteva che ritenersi atto dovuto, in rapporto alla disciplina giuridica dell'area interessata.

Per le ragioni esposte, in riforma della sentenza appellata, il Collegio ritiene che il ricorso di primo grado debba essere respinto; quanto alle spese giudiziali, tuttavia, ne rendono equa la compensazione – ad avviso del Collegio stesso – la complessità della normativa di riferimento, nonché la difficile coordinazione fra Testo Unico dell'Edilizia e Codice delle Comunicazioni Elettroniche

#### **P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, lo accoglie limitatamente alla questione preliminare nel medesimo prospettata, e in riforma della appellata sentenza, respinge il ricorso proposto in primo grado.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2010 con l'intervento dei Signori:

Giuseppe Barbagallo, Presidente

Domenico Cafini, Consigliere

Maurizio Meschino, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 13/04/2010.





REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE TRIBUTARIA

Oggetto

Notificazione a  
persona giuridica

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

|                |             |                  |
|----------------|-------------|------------------|
| Dott. Aurelio  | CAPPABIANCA | Presidente       |
| Dott. Camilla  | DI IASI     | Consigliere      |
| Dott. Marcello | IACOBELLIS  | Consigliere      |
| Dott. Antonino | DI BLASI    | Consigliere      |
| Dott. Biagio   | VIRGILIO    | Rel. Consigliere |

R.G.N. 1581/09

Cron. 4962

ha pronunciato la seguente:

Rep.

**ORDINANZA**

ud. 26/1/2011

sul ricorso proposto da:

c.c.

**AGENZIA DELLE ENTRATE**, in persona del Direttore *pro tempore*,  
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso  
l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

- *ricorrente* -

**contro**

[redacted] s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,  
elettivamente domiciliata in Roma, via Luigi Rizzo n. 50, presso  
l'avv. Alfredo Iorio, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Iodice, giusta  
delega in atti;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania,  
scz. staccata di Salerno, n. 248/04/07, depositata il 26 novembre 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26



gennaio 2011 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;  
udito l'avv. Roberto Iodice per la controricorrente;  
udito il P.G., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Federico Sorrentino, il quale ha dichiarato di aderire alla relazione ex art. 380 *bis* c.p.c.

**La Corte,**

ritenuto che, ai sensi dell'art. 380 *bis* cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

*<< 1. L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, 248/04/07, depositata il 26 novembre 2007, con la quale, rigettando l'appello dell'Ufficio, è stata confermata l'illegittimità della cartella di pagamento emessa, per imposta di registro, nei confronti della [redacted] s.r.l., a seguito di mancata impugnazione di avviso di rettifica e liquidazione: in particolare, il giudice a quo ha ritenuto che l'atto prodromico era stato invalidamente notificato, in violazione dell'art. 145 cod. proc. civ., non risultando dall'avviso di ricevimento la qualifica della persona che aveva ricevuto l'atto.*

*La contribuente resiste con controricorso.*

*2. Con i due motivi di ricorso (il quale, contrariamente a quanto eccepito dalla resistente, è tempestivo, poiché il termine annuale d'impugnazione va computato, ai sensi dell'art. 155 c.p.c., secondo il calendario comune, ex nominatione dierum, con la conseguente irrilevanza del fatto che in esso sia compreso il mese di febbraio di un anno bisestile: Cass., Sez. un., n. 1547 del 1989 e Cass. n. 991 del 1992), si denuncia l'insufficienza della motivazione e la violazione degli artt. 156 e 160 c.p.c., sostenendo che era provato che la consegna dell'avviso di liquidazione era stata effettuata al portiere dello stabile in cui aveva sede la società e che l'eventuale nullità della notifica era stata comunque sanata dall'impugnazione della successiva cartella.*

*Il ricorso appare manifestamente infondato.*

*Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, a norma del combinato disposto degli artt. 139 e 145 cod. proc. civ., la notificazione alla persona giuridica non può essere effettuata, in mancanza delle persone menzionate da quest'ultima norma, in mani del portiere dello stabile in cui*



*essa ha sede, ed il richiamo all'art. 139 cit. opera soltanto per l'eventualità che l'atto da notificare faccia menzione della persona fisica che rappresenta l'ente (Cass. nn. 5918 del 1981, 9897 del 2010).*

*La conseguente nullità della notifica, poi, non può certo ritenersi sanata a seguito dell'impugnazione della cartella di pagamento, essendo evidente che il raggiungimento dello scopo non può che essere rappresentato dall'impugnazione dell'atto invalidamente notificato e non di un atto diverso, che nella definitività del primo trovi soltanto il suo presupposto (Cass. n. 15849 del 2006).*

3. *In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta infondatezza.>>>*

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione (rilevando, in ordine alla tempestività del ricorso, nuovamente contestata dal difensore della controricorrente sentito nell'adunanza, che l'ultimo giorno utile era l'11 gennaio 2009, festivo, con conseguente proroga del termine al giorno successivo, in cui l'atto è stato consegnato all'ufficiale giudiziario);

che, pertanto, riaffermati i principi di diritto sopra richiamati, il ricorso deve essere rigettato;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in €. 1500,00, di cui €. 100,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma il 26 gennaio 2011.

Il Presidente

(Aurelio Cappabianca)

Il Presidente  
Il Presidente  
Il Presidente

DEPOSITATO IN C.A.M. 28/1/2011

Il Presidente  
Il Presidente  
Il Presidente

**CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 29 marzo 2010 n. 1782**

Pres. Riccio, Est. Chieppa - Padula (Avv.ti Costagliola e D'Alterio) c. Comune di S. Antimo (n.c.) - (riforma T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V, n. 1201 del 2009).

**1. Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Termine per il deposito - Decorrenza - Dalla data in cui è effettivamente avvenuta l'ultima notifica, mediante la consegna dell'atto al suo destinatario - Data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - Irrilevanza ai fini del rispetto del termine previsto per il deposito.**

**2. Atto amministrativo - Procedimento - Obbligo della P.A. di concludere il procedimento con provvedimento espresso - Non viene meno per il fatto che il fascicolo d'ufficio è stato sequestrato dall'autorità giudiziaria penale - Attività che in tal caso la P.A. deve compiere - Individuazione.**

1. Anche a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale in materia di notificazioni, deve ritenersi che il termine per il deposito del ricorso decorra dalla data di consegna del plico al destinatario, in quanto la regola del perfezionamento della notificazione per il notificante dal momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario si applica solo per stabilire la tempestività della notifica dell'atto, non anche ai fini della tempestività del deposito del ricorso (1).

2. L'obbligo dell'Amministrazione di definire ogni istanza del privato con provvedimento espresso e motivato non viene meno a seguito del sequestro penale del fascicolo d'ufficio (nella specie, peraltro, avvenuto molti anni prima). In tal caso, infatti, spetta all'Amministrazione acquisire con tempestività notizie dalla competente Procura sulla sorte della documentazione sequestrata e circa l'esito dei relativi procedimenti penali; tuttavia, anche in ipotesi di mancata restituzione degli atti da parte della magistratura penale o di assenza di riposte entro un breve termine, è comunque onere dell'Amministrazione procedere alla ricostruzione della pratica e alla sua definizione (fattispecie relativa ad istanza diretta alla concessione dei contributi per i lavori di riparazione degli immobili danneggiati dal sisma del 1981, il cui fascicolo era stato sequestrato da parte della magistratura penale nel 1988).

-----  
(1) V., per tutte, Cons. Stato, Sez. V, n. 3846 del 2009; v. anche, da ult., Sez. V, sentenza 29 dicembre 2009, n. 8966, in *LexItalia.it*, pag. [http://www.lexitalia.it/p/10/cds5\\_2009-12-29-4.htm](http://www.lexitalia.it/p/10/cds5_2009-12-29-4.htm)

**CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 29 marzo 2010 n. 1782**

N. 01782/2010 REG.DEC.

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**DECISIONE**

Sul ricorso numero di registro generale 4224 del 2009, proposto da:

Padula Santo, rappresentato e difeso dagli avv. Michele Costagliola e Emanuele D'Alterio, con domicilio eletto presso Studio Sarro - D'Alterio in Roma, piazza di Spagna, 35;

**contro**

Comune di S.Antimo;

**per la riforma**

della sentenza del TAR CAMPANIA - NAPOLI :SEZIONE V n. 01201/2009, resa tra le parti, concernente RIESAME PRATICA CONTRIBUTO RIPARAZIONE IMMOBILE DANNEGGIATO DA SISMA-L.219/81..

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2010 il Cons. Roberto Chieppa e udito per le parti l'avvocato l'avv. Adinolfi, su delega dell'avv. Costagliola;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

### **FATTO e DIRITTO**

1. Il signor Santo Padula, proprietario di alcune unità immobiliari all'interno di un fabbricato sito nel Comune di Sant'Antimo in via F. Girardi, n. 45, danneggiato dal sisma del 23 novembre 1981, inoltrava al predetto Comune domanda per conseguire il contributo ex art. 10 L. n. 219/1981, al fine di procedere alla riparazione dell'immobile danneggiato.

La pratica in questione, unitamente ad altre giacenti presso lo stesso Comune, erano oggetto nell'anno 1988 di un sequestro da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli in relazione ad indagini all'epoca in corso.

Non essendo successivamente stato adottato alcun provvedimento da parte del Comune, il signor Padula presentava istanza al fine di procedere alla "ricostruzione della pratica", come effettuato in altri casi simili e alla definizione della sua originaria istanza di concessione del contributo.

Con nota del 30 ottobre 2008 il funzionario del VII Settore del Comune respingeva la predetta istanza e il signor Padula impugnava il diniego davanti al Tar per la Campania.

Con sentenza n. 1201/09 il Tar dichiarava il ricorso inammissibile a causa della tardività del deposito.

Il signor Padula ha proposto ricorso in appello avverso tale sentenza per i motivi che saranno di seguito esaminati.

Il Comune, regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.

All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso di primo grado è stato dichiarato dal Tar inammissibile per la tardività del deposito.

Il giudice di primo grado ha rilevato che il ricorso "risulta notificato al Comune di Sant'Antimo in data 22 dicembre 2008, mentre il deposito dello stesso è avvenuto solo in data 22 gennaio 2009, ossia oltre il termine di trenta giorni prescritto per il suo deposito".

Come sostenuto dall'appellante, la rilevata tardività del deposito del ricorso è stata erroneamente fondata sulla base di una non corretta individuazione del *dies a quo* da cui computare il termine per il deposito.

Infatti, la notificazione del ricorso si è perfezionata in data 24 dicembre 2008, e non il giorno 22, come indicato dal Tar, che ha fatto riferimento al giorno di consegna dell'atto per la notificazione.

Anche a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale in materia di notificazioni, costituisce principio pacifico quello secondo cui il termine per il deposito del ricorso decorre dalla data di consegna del plico al destinatario, in quanto la regola del perfezionamento della notificazione per il notificante dal momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario si applica per stabilire la tempestività della notifica dell'atto, non anche ai fini della tempestività del deposito del ricorso (cfr., fra tutte, Cons. Stato, V, n. 3846/2009).

Di conseguenza, il termine per il deposito ha iniziato a decorrere il 24 dicembre 2008 e il deposito, avvenuto il successivo 22 gennaio, è tempestivo, con conseguente erroneità della declaratoria da parte del Tar di inammissibilità del ricorso di primo grado.

3. Passando al merito della controversia, si osserva che le censure proposte dall'appellante sono fondate.

Il ricorrente ha, infatti, presentato da oltre venti anni una istanza diretta alla concessione dei contributi per i lavori di riparazione degli immobili danneggiati dal sisma del 1981.

L'avvenuto sequestro degli atti da parte della magistratura penale nel lontano 1988 non può costituire elemento per impedire la definizione della pratica e – a distanza di così tanto tempo – la richiesta del ricorrente di ricostruzione del fascicolo e di definizione della sua istanza è senz'altro legittima.

Il diniego opposto dal Comune si fonda su una asserita non estensibilità di un giudicato, che è questione del tutto irrilevante, in quanto la pretesa di vedere ricostruita e definita la propria pratica non dipende dalla possibilità di estendere un giudicato, ma si fonda sui principi generali e, in particolare, sull'obbligo da parte dell'amministrazione di definire ogni istanza del privato con provvedimento espresso e motivato; obbligo che non viene certo meno a seguito di un sequestro penale, avvenuto ormai molti anni fa.

Di conseguenza, spetterà ora all'amministrazione acquisire con tempestività notizie dalla competente Procura sulla sorte della documentazione sequestrata e circa l'esito dei relativi procedimenti penali; tuttavia, anche in ipotesi di mancata restituzione degli atti da parte della magistratura penale o di assenza di riposte entro un breve termine, sarà comunque onere dell'amministrazione procedere alla ricostruzione della pratica e alla sua definizione.

4. In conclusione, il ricorso in appello deve essere accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado e annullato il provvedimento impugnato.

Alla soccombenza del Comune seguono le spese del doppio grado di giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso proposto in primo grado e annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune appellato alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate nella complessiva somma di Euro 8.000,00, oltre Iva e C.P.;

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2010 con l'intervento dei Signori:

Stenio Riccio, Presidente

Gianpiero Paolo Cirillo, Consigliere

Filoreto D'Agostino, Consigliere

Marco Lipari, Consigliere

Roberto Chieppa, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 29/03/2010.

## Sezioni Unite Sentenza n.24851/2010

Il termine di notifica scatta dalla comunicazione all'anagrafe

Il termine di 150 giorni (ridotto a 90 dalla recente riforma del [codice della strada, legge n. 120/2010](#)) per la notifica del verbale decorre dalla data di aggiornamento dei registri di stato civile e non invece dalla relativa annotazione nel Pra.

Con la [sentenza n. 24851/2010](#), depositata ieri in cancelleria, le sezioni unite civili della Cassazione hanno scritto la parola fine sulla querelle relativa alla **corretta individuazione del «dies a quo» per calcolare la tempestiva notifica delle multe**. E hanno optato per un orientamento più favorevole agli automobilisti a cui basterà aver fatto annotare il nuovo indirizzo per sentirsi in una botte di ferro. Chi riceverà la notifica del verbale oltre i 150 (90) giorni dalla variazione anagrafica sarà legittimato a fare annullare la multa. Anche se questa arriverà entro il termine di 150 (90) giorni dalla comunicazione del nuovo indirizzo al Pra.

I giudici di piazza Cavour sono stati chiamati in causa dalla prefettura di Gorizia che aveva impugnato la sentenza con cui il giudice di pace di Monfalcone aveva annullato una multa per eccesso di velocità accertata dalla polizia stradale di Udine tramite autovelox. La prima notifica non era andata a buon fine perché effettuata nel vecchio indirizzo di residenza dell'automobilista. Mentre la seconda, avvenuta invece regolarmente, risultava essere fuori tempo massimo in quanto era ormai decorso il termine di 150 giorni dal momento in cui, come previsto dal Codice della strada, la p.a. era in grado di «provvedere all'identificazione del veicolo».

La seconda sezione civile della Cassazione, investita della controversia, ha rimesso gli atti alle sezioni unite, avendo rilevato un contrasto interpretativo nella giurisprudenza degli Ermellini, divisa tra due opposte tesi. Il primo orientamento, secondo cui il termine decorre «sempre e comunque da quando il trasgressore abbia chiesto l'annotazione del cambio di residenza agli uffici dello stato civile del comune, indipendentemente dall'eventuale analoga segnalazione anche all'archivio nazionale dei veicoli tenuto dalla Motorizzazione civile».

Secondo un orientamento più restrittivo, invece, il cittadino che cambia residenza ha l'obbligo di segnalarlo sia agli uffici di stato civile che alla Motorizzazione e, qualora non lo faccia, il termine per la notifica decorrerà dall'annotazione nei registri del Pra.

**Le sezioni unite hanno accolto il primo orientamento sostenendo che «le comunicazioni al Pra del cambio di residenza ritualmente dichiarato dal proprietario all'anagrafe comunale devono essere eseguite d'ufficio a cura della p.a.»**. Ration per cui, prosegue la Cassazione, «ove la p.a. non abbia proceduto all'aggiornamento dei relativi archivi, la notifica della contestazione effettuata al precedente indirizzo del contravventore risultante dagli archivi non aggiornati, non può ritenersi correttamente eseguita». *(aggiornamento del 10/12/2010)*

SENTENZA N. 255

ANNO 1994

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 22 della legge 24 marzo 1989, n. 122 [recte: 141, primo comma, del d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, come



modificato dall'art. 22 della legge 24 marzo 1989 n. 122] e 142 bis, primo comma, del d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), come introdotto dall'art. 24 della legge 24 marzo 1989 n. 122, promosso con ordinanza emessa il 7 ottobre 1993 dal Giudice conciliatore di Roma nel procedimento civile vertente tra Palombi Vincenzo ed il Comune di Roma, iscritta al n. 791 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, dell'anno 1994.

Visti l'atto di costituzione di Palombi Vincenzo nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 12 aprile 1994 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

uditi l'avv. Vincenzo Palombi per sè stesso e l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del Consiglio dei ministri.

#### *Ritenuto in fatto*

Con ordinanza del 7 ottobre 1993, il giudice conciliatore di Roma ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 marzo 1989, n.122, [recte: dell'art. 141, primo comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), come modificato dall'art. 22 della legge 24 marzo 1989, n.122]. La norma, avendo elevato a 150 giorni (rispetto ai 90 giorni previsti dall'art. 12 della legge 14 febbraio 1974 n.62, che aveva a sua volta triplicato il termine originariamente previsto in 30 giorni dal vecchio codice della strada), esclusivamente a causa della inefficienza della pubblica amministrazione, il termine massimo per la notifica al trasgressore del verbale di accertamento dell'infrazione, non offrirebbe "al cittadino ...la possibilità di proporre effettive e valide attività difensive, per il lasso di tempo trascorso dal momento dell'infrazione", impedendogli di "ricordare, a distanza di cinque mesi, tutti i particolari dell'episodio" e di predisporre utili elementi di difesa per contrastare le affermazioni dell'agente che ha proceduto alla verbalizzazione, assistite per lo più dal carattere di atto proveniente da un pubblico ufficiale, così da comportare a carico dell'interessato una "probatio diabolica".

Lo stesso giudice rileva, inoltre, la incostituzionalità del primo comma dell'art. 142 bis, così come introdotto dall'art. 24 della legge 24 marzo 1989 n. 122, che, riconoscendo al processo sommario verbale, contro cui non sia stato proposto ricorso amministrativo al Prefetto, la qualità di titolo esecutivo, ne impedirebbe l'impugnazione per motivi diversi "da quelli per cui il Prefetto è competente". In proposito nell'ordinanza si sostiene che "avverso il verbale di accertamento non si può esperire in via transattiva e gerarchica alcun reclamo a difesa del proprio diritto, non essendo il Prefetto abilitato a conoscere eventuali attività circa la incostituzionalità della norma, ma si deve limitare esclusivamente ad emettere decisioni che siano solo di sua esclusiva competenza"; donde la violazione, anche in questo caso, del medesimo parametro costituzionale.

2.- Si è costituita in giudizio la parte privata, la quale ha sostenuto che il soggetto debba essere messo in condizione di contrastare con prove contrarie gli addebiti contestatigli; il che non sarebbe possibile, una volta che l'infrazione gli fosse comunicata a distanza di tanto tempo dalla presunta commissione del fatto. Ha quindi aggiunto che, nonostante che l'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n.689, preveda per gli illeciti depenalizzati gli stessi requisiti

richiesti per le contravvenzioni, e cioè il dolo o la colpa che dovrebbero essere provati da chi contesta l'infrazione, si verifica nella realtà che compete a colui cui viene addebitata la violazione di dimostrare l'insussistenza del fatto o la esclusione di ogni responsabilità, con indebita inversione dell'onere probatorio.

Quanto alla questione concernente la illegittimità costituzionale della c.d. giurisdizione condizionata nella specifica materia, nell'atto di costituzione si ricorda la giurisprudenza della Corte e, da ultimo, la sentenza n. 406 del 1993.

3.- È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per sostenere l'infondatezza delle questioni, argomentando che, mentre la giurisprudenza costituzionale ha sindacato la congruità di termini che, per la loro brevità, potevano compromettere l'esercizio del diritto di difesa, diversamente un termine lungo non può considerarsi lesivo dei diritti del cittadino, e che nel caso in esame il predetto termine è stato fissato dal legislatore con riguardo a problemi notori collegati alle obiettive difficoltà di notifica del verbale di accertamento.

#### *Considerato in diritto*

1.- È stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 marzo 1989 n. 122 [recte: dell'art. 141, primo comma, del d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), come modificato dall'art. 22 della legge 24 marzo 1989, n.122] che ha elevato a 150 giorni (rispetto ai 90 previsti dall'art. 12 della legge n. 62 del 1974, che aveva a sua volta triplicato il termine originariamente previsto in 30 giorni dal codice della strada del 1959) il termine per la notifica al trasgressore del verbale di accertamento dell'infrazione.

Ad avviso del giudice a quo la previsione di un termine così lungo, consentito all'amministrazione per la contestazione, sarebbe in contrasto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione perché impedirebbe al cittadino di esercitare il diritto di difesa per la difficoltà "di ricordare ... tutti i particolari dell'episodio". Inoltre si sostiene che verrebbero "conculcati i diritti della difesa del cittadino", cui si addosserebbe "una probatio diabolica, dovendosi tener conto che il magistrato precedente si avvale di un verbale redatto da un pubblico ufficiale", mentre colui cui viene contestata l'infrazione "non può portare a suo favore elementi di prove probanti e validi".

Altra violazione dell'art. 24 della Costituzione si ravvisa nell'art.142 bis, primo comma, del predetto codice della strada del 1959, come introdotto dall'art.24 della legge 24 marzo 1989 n. 122, in virtù del riconoscimento di titolo esecutivo al processo sommario verbale contro il quale non sia stato proposto ricorso al Prefetto, dal che conseguirebbe il riconoscimento ad esso di "titolo definitivo, passato in giudicato, non impugnabile per motivi diversi da quelli per cui il Prefetto è competente".

2.- La questione di legittimità costituzionale dell'art.141, primo comma, del d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, come modificato dall'art. 22 della legge 24 marzo 1989 n. 122, non è fondata.

Il prolungamento del termine per la contestazione delle infrazioni al codice della strada da quello originario di 30 giorni, in un primo momento a 90 giorni e successivamente ai 150 attualmente previsti, risponde, come si riconosce, sia

pure in senso critico, nella stessa ordinanza di rinvio e come risulta dai lavori preparatori, ad esigenze organizzative dell'amministrazione che, specie nei centri urbani ove il traffico è più elevato, deve provvedere ad una mole di contestazioni così numerosa da rendere necessario un lasso di tempo sufficiente a farvi fronte. La determinazione di un termine congruo a tali fini non può perciò che essere rimessa alla discrezionalità del legislatore che, ovviamente, deve esercitarla nei limiti della ragionevolezza. La scelta legislativa, di conseguenza, potrebbe essere censurata in sede di sindacato di costituzionalità solo se il termine dovesse apparire irragionevole nel bilanciamento fra le esigenze organizzative dell'amministrazione e le esigenze difensive del soggetto destinatario della contestazione.

In tale prospettiva il termine di 150 giorni, ora previsto, non appare frutto di una scelta arbitraria, perchè ad escluderla è indicativa proprio la gradualità attraverso la quale si è pervenuti alla sua determinazione. Questa è da ritenersi, perciò, il risultato della valutazione dell'esperienza concreta, che ha indotto ragionevolmente a ritenere insufficienti i termini più brevi in precedenza previsti.

Si è perciò in presenza di un termine contenuto in limiti tollerabili nel bilanciamento delle contrapposte esigenze, anche se ciò non può significare in futuro una illimitata libertà del legislatore. Questi non potrebbe non tener conto dei profili prospettati nell'ordinanza di rinvio, che avverte le difficoltà cui va certamente incontro il destinatario della contestazione, ai fini della predisposizione della propria difesa, quanto più remota è la data in cui si è svolto il fatto rispetto alla contestazione stessa. Un ulteriore prolungamento del termine non potrebbe, perciò, non porre dubbi di costituzionalità in termini di ragionevolezza. In proposito si deve, difatti, considerare che ad eventuali difficoltà d'ordine organizzativo, cui finora si è ritenuto di far fronte con il prolungamento dei termini, ben potrebbe avviarsi con misure tali da assicurare un più equo contemperamento fra le contrapposte esigenze, realizzando cioè, in armonia con l'art. 97 della Costituzione, una migliore efficienza degli uffici amministrativi che oggi è più facile ottenere con l'ausilio dei mezzi offerti dalla più avanzata tecnologia, certamente in grado di soddisfare le esigenze dell'amministrazione, senza creare ulteriori difficoltà ai soggetti destinatari della contestazione.

3.- Quanto all'altro profilo prospettato nell'ordinanza di rinvio, che critica il valore prioritario che l'attuale sistema probatorio attribuisce, nel processo, al verbale del pubblico ufficiale che contesta l'infrazione, devesi osservare che tale valore discende dal sistema che imprime un carattere particolarmente privilegiato agli atti redatti dai pubblici ufficiali, pur con tutte le necessarie garanzie a tutela del diritto di difesa (ord. n. 504 del 1987). Un valore probatorio, che trova il suo equilibrio in un contesto normativo il quale prevede sanzioni di particolare rigore qualora tali atti dovessero risultare non veritieri. Il che impone agli uffici amministrativi, dai quali dipendono gli agenti abilitati a contestare le infrazioni, una più avvertita vigilanza sull'operato di quegli agenti diretta a prevenire abusi ed arbitrii, per far sì che i verbali vengano redatti in modo circostanziato sia per rendere edotto l'interessato di tutti gli elementi di fatto con preciso riferimento alle norme violate, al fine di consentirgli di predisporre la difesa, sia per rendere attendibile la contestazione.

4.1.- La questione di legittimità costituzionale dell'art. 142 bis, primo comma, del codice della strada del 1959, come introdotto dall'art. 24 della legge 24 marzo 1989, n. 122, è invece non fondata alla luce della interpretazione adeguatrice che verrà di seguito precisata.

Il giudice a quo, sia pure con formulazione imprecisa, lamenta in sostanza che a colui al quale l'infrazione venga contestata è preclusa la tutela giudiziaria se prima non abbia esperito il ricorso in sede amministrativa al prefetto. Dinanzi

a questi, si sostiene, non potrebbero però farsi valere profili estranei alla competenza propria di un organo amministrativo, come ad esempio quello della incostituzionalità della norma su cui si fonda la contestazione, risultandone così impedita o almeno limitata, anche nella successiva fase giudiziaria, la possibilità di tutela.

4.2.- Per chiarire i termini del problema è opportuno precisare che il codice della strada del 1959 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale, emanato con il d.p.r. 15 giugno 1959, n.393) sanzionava penalmente le infrazioni alle prescrizioni in esso contenute, prevedendo all'art. 142, che dopo la contestazione - immediata ai sensi dell'art. 140 o mediante notifica del processo verbale ai sensi dell'art.141 - quando non fosse ammessa l'oblazione o quando questa non avesse avuto luogo, dovesse essere fatto rapporto al pretore. Questi poteva procedere o in dibattimento o, nei casi consentiti, mediante decreto penale di condanna, avverso il quale il contravventore poteva proporre opposizione al medesimo pretore.

Con la legge 24 novembre 1981, n. 689, contenente modifiche al sistema penale (c.d. depenalizzazione) per tutte le infrazioni assoggettate alla sola sanzione amministrativa - e fra esse molte contemplate dal testo unico sulla circolazione stradale o codice della strada - si è previsto (art. 17) che, qualora la contestazione non sia seguita dal pagamento in misura ridotta (art.16), l'agente che accerti la violazione debba fare rapporto alla autorità amministrativa competente (e, quindi, per le infrazioni al codice della strada, al prefetto), alla quale, entro trenta giorni dalla contestazione, gli interessati hanno facoltà di far pervenire scritti difensivi e documenti (art. 18).

L'autorità amministrativa competente, sentiti gli interessati che ne facciano richiesta, può archiviare il rapporto se lo ritenga infondato o emettere ordinanza- ingiunzione di pagamento della sanzione che ha valore di titolo esecutivo. Avverso l'ordinanza può proporsi opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria (art. 22).

A questo regime generale dettato per le sanzioni amministrative, sono state sottratte quelle previste in materia di circolazione stradale dalla legge 24 marzo 1989, n. 122. Detta legge, introducendo l'art. 142 bis, oggetto dell'incidente di costituzionalità in questione (cui ora corrispondono, anche se in termini non identici, gli artt. 203, terzo comma, e 206 del nuovo codice della strada, emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), ha previsto che il sommario processo verbale (immediatamente contestato o notificato entro 150 giorni) in mancanza del pagamento in misura ridotta ovvero del ricorso al Prefetto costituisce titolo esecutivo per la somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria edittale, riscuotibile coattivamente mediante i ruoli esattoriali.

4.3.- Così precisata la disciplina per l'irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di circolazione stradale secondo la legge n. 122 del 1989 e la sua attuale diversità da quella riguardante le altre sanzioni amministrative, il dubbio di costituzionalità può essere superato mediante un'interpretazione adeguatrice che tenga conto dei principi affermati dalla Corte in tema di garanzia costituzionale della tutela giudiziaria.

Superando difatti un precedente indirizzo (sentenze nn.186 del 1972 e 130 del 1970) orientato nel senso che quella garanzia non imponesse una relazione di immediatezza con il sorgere del diritto, la giurisprudenza più recente, salvo qualche eccezione (sentenza n. 82 del 1992), si è andata consolidando nel senso opposto secondo cui, salvo che non ricorrano "esigenze d'ordine generale e superiori finalità di giustizia", la tutela giudiziaria non può essere differita o subordinata al preventivo esperimento di ricorsi amministrativi (v. da ultimo, sentenze nn. 406 del 1993, 15 del 1991 e 530 del 1989), con la conseguente

incostituzionalità di norme che prevedono preclusioni o decadenze per il mancato esperimento di quei rimedi.

In questo ordine di idee, in altre sentenze (nn. 781 e 693 del 1988) si è ritenuto, in via interpretativa, che quando, nonostante la previsione di ricorsi amministrativi, non siano comminate in modo espresso, come conseguenza del loro mancato esperimento, la preclusione della tutela giudiziaria o la decadenza dalla stessa, questa debba ritenersi implicitamente consentita come diretta esplicazione dell'art. 24 della Costituzione, cui l'intero sistema delle garanzie deve essere adeguato.

Orbene, nella specie, la norma denunciata, nel suo contenuto e nel contesto in cui si colloca, appare suscettibile di due interpretazioni possibili. Una prima che, facendo leva sul carattere di titolo esecutivo attribuito al processo verbale di contestazione, se non seguito dal pagamento spontaneo del minimo della sanzione e se non impugnato dinanzi al prefetto, potrebbe indurre a ritenere l'esperimento del ricorso un presupposto necessario per la successiva tutela giudiziaria dinanzi al Pretore: il che renderebbe inevitabile la dichiarazione di incostituzionalità della norma così interpretata. Una seconda che, tenendo conto della mancanza di un'espressa comminatoria di decadenza in caso di inosservanza di tale onere, faccia ritenere il ricorso amministrativo un rimedio meramente facoltativo, come si desume dalla disciplina di cui agli artt. 6 del d.P.R. n.1199 del 1971 e 20 della legge n. 1034 del 1971 per la tutela dinanzi al giudice amministrativo.

Ma, in presenza di due possibili interpretazioni di una legge, delle quali una sola conforme a Costituzione, è principio costantemente affermato da questa Corte (sent. n. 149 del 1994, ord. n. 121 del 1994, sent. n. 456 del 1989) che debba essere seguita questa interpretazione. Di conseguenza, nella specie, il dubbio di costituzionalità può essere sciolto interpretando la norma impugnata nel senso che il mancato preventivo esperimento del ricorso al Prefetto non preclude la tutela giudiziaria nè la fa decadere.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 141. primo comma, del d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), come modificato dall'art. 22 della legge 24 marzo 1989, n. 122, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal giudice conciliatore di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 142 bis, primo comma, del d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), come introdotto dall'art. 24 della legge 24 marzo 1989, n.122, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal giudice conciliatore di Roma con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/06/94.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Vincenzo CAIANIELLO, Redattore

Depositata in cancelleria il 23/06/94.

**CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - sentenza 2 settembre 2011 n. 4958** - Pres. Giaccardi, Est. Sabatino - Baiano (Avv.ti F. ed A. Iadanza e Biamonte) c. Comune di Quarto (Avv. Vitucci) - (annulla con rinvio T.A.R. Campania - Napoli, Sez. II, sentenza 14 ottobre 2005, n. 16472).

**1. Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Notifica - Mediante il servizio postale - Omesso deposito della cartolina di ricevimento - Conseguenze - Individuazione.**

**2. Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Notifica - Mediante il servizio postale - Omesso deposito della cartolina di ricevimento - Sentenza che dichiara inammissibile il ricorso per tale motivo - Senza dare alla parte la possibilità di provare l'avvenuto perfezionamento della notifica - Illegittimità.**

**1. La produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato spedito per la notifica di un atto a mezzo del servizio postale non costituisce un elemento costitutivo del procedimento di notificazione, essendo richiesta dalla legge ai soli fini della prova del perfezionamento di tale procedimento e quindi dell'effettiva instaurazione del contraddittorio; da tale principio deriva che l'omessa produzione dell'avviso di ricevimento non dà vita a un caso di nullità della notifica, non consentendo quindi la rinnovazione dell'atto, ma va qualificata unicamente come situazione di mera incertezza sulla effettiva e corretta instaurazione del contraddittorio, destinata a risolversi vuoi con la costituzione in giudizio della parte intimata, vuoi con la successiva azione della stessa parte notificante, con espressa richiesta rivolta al giudice di concessione della rimessione in termine, purché dimostri che l'omessa produzione dell'avviso di ricevimento non gli è addebitabile in alcun modo e che è conseguenza di un fatto incolpevole al di fuori della sua sfera di controllo, in tal modo correttamente temperandosi le esigenze del diritto di difesa (ex art. 24 Cost.) e del giusto processo (ex art. 111 Cost.) (1).**

**2. E' illegittima (e va pertanto annullata con rinvio) la sentenza di primo grado che ha ritenuto inammissibile il ricorso per mancato deposito in giudizio della cartolina di ricevimento della notifica per posta, nonostante che ricorressero tutti i presupposti per accordare alla parte ricorrente un termine per dare prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica, previo avviso alla parte interessata dell'esistenza della questione rilevabile d'ufficio. In tal modo è stato leso il diritto di difesa della parte ricorrente, che non ha avuto occasione di dare conto della correttezza del proprio comportamento e della effettiva costituzione del rapporto processuale (2).**

---

(1) Cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 12 giugno 2009, n. 3747.

(2) La presente sentenza, che fa peraltro leva sull'obbligo per il giudice amministrativo di segnalare le questioni rilevabili d'ufficio, ormai previsto dal c.p.a in attuazione del principio costituzionale del "giusto processo", disattende l'orientamento tradizionale della giurisprudenza anche della Cassazione (per riferimenti si fa rinvio ai documenti correlati di seguito indicati) secondo cui, nel caso di omesso deposito della cartolina di ricevimento del ricorso notificato mediante il servizio postale, il giudice sarebbe tenuto - *sic et simpliciter* - a dichiarare inammissibile il ricorso stesso, non essendo ammessa - secondo alcune pronunce, anche se non del tutto univoche - la concessione di un termine per la reitera della notifica anche nel caso in cui la mancata produzione della cartolina di ricevimento non sia imputabile al richiedente la notifica, ma ad un malfunzionamento del servizio postale.

Nella specie l'appellante aveva lamentato che i giudici di primo grado, senza evidenziare la mancanza della cartolina agli atti del processo, avevano direttamente dichiarato inammissibile il ricorso, senza dare la possibilità alla parte ricorrente di evidenziare le ragioni del mancato

deposito. Nel caso in questione, infatti, il ricorso introduttivo era stato correttamente notificato e la prova dell'avvenuta consegna non era stata data solo per un errore addebitabile al servizio postale.

In ogni caso deve ritenersi necessaria la concessione di un termine non solo per provare che la notifica è avvenuta, ma anche per la eventuale reiterazione della notifica stessa ove la cartolina di ricevimento sia stata smarrita o distrutta dal servizio postale. In tal modo "l'alea" della notifica per posta, già ridotta per effetto dell'intervento della Corte costituzionale, viene ulteriormente a comprimersi, non potendo evidentemente le notorie disfunzioni del nostro servizio postale ricadere su coloro che (fiduciosi) si sono ad esso affidati. (G.V., 5 settembre 2011).

---

### **Documenti correlati:**

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE CIVILI, sentenza 10-5-2011, pag.  
[http://www.lexitalia.it/p/11/cassu\\_2011-05-10.htm](http://www.lexitalia.it/p/11/cassu_2011-05-10.htm) (sulle conseguenze che si producono nel caso in cui non sia stata depositata in giudizio la cartolina di ricevimento, ove l'atto introduttivo sia stato notificato per posta).

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE CIVILI, sentenza 17-6-2010, pag.  
[http://www.lexitalia.it/p/10/cassu\\_2010-06-17.htm](http://www.lexitalia.it/p/10/cassu_2010-06-17.htm) (sulle conseguenze che si producono nel caso in cui la cartolina di ricevimento di una notifica per posta rechi una firma illeggibile).

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE CIVILI, sentenza 27-4-2010, pag.  
[http://www.lexitalia.it/p/10/cassu\\_2010-04-27-1.htm](http://www.lexitalia.it/p/10/cassu_2010-04-27-1.htm) (sulla validità o meno della notifica di atti giudiziari mediante il servizio postale nel caso di illeggibilità della firma del ricevente nella cartolina di ricevimento e di mancata indicazione della sua qualità).

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI, sentenza 14-1-2008, pag.  
[http://www.lexitalia.it/p/81/cassu\\_2008-01-14.htm](http://www.lexitalia.it/p/81/cassu_2008-01-14.htm) (sulla possibilità di depositare fino all'udienza di discussione la cartolina di ricevimento del ricorso per cassazione notificato mediante il servizio postale, sulla inammissibilità del ricorso nel caso di omesso deposito di detta cartolina e sulla possibilità o meno per il difensore di chiedere di essere rimesso in termini, ai sensi dell'art. 180 bis c.p.c., per il deposito dell'avviso che affermi di non aver ricevuto).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV, sentenza 22-12-2009, pag.  
[http://www.lexitalia.it/p/92/cds4\\_2009-12-22.htm](http://www.lexitalia.it/p/92/cds4_2009-12-22.htm) (sulle conseguenze che si producono nel caso di omesso deposito in giudizio della cartolina di ricevimento del plico mediante il quale si è proceduto alla notifica dell'appello mediante il servizio postale).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, sentenza 23-12-2008, pag.  
[http://www.lexitalia.it/p/82/cds5\\_2008-12-21.htm](http://www.lexitalia.it/p/82/cds5_2008-12-21.htm) (sui casi in cui è necessario il deposito in giudizio della cartolina di ricevimento nel caso di notifica effettuata tramite il servizio postale).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI, sentenza 18-6-2008, pag.  
[http://www.lexitalia.it/p/81/cds6\\_2008-06-18.htm](http://www.lexitalia.it/p/81/cds6_2008-06-18.htm) (sulla sufficienza di una cartolina di ricevimento con firma illeggibile e priva della indicazione della qualità della persona che l'ha sottoscritta per provare la ricezione dell'avviso di inizio del procedimento).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI, sentenza 7-8-2002, pag.  
[http://www.lexitalia.it/private/cds/cds6\\_2002-08-07-2.htm](http://www.lexitalia.it/private/cds/cds6_2002-08-07-2.htm) (sulle conseguenze che si producono nel caso di mancato deposito in giudizio della cartolina di ricevimento della notifica effettuata a mezzo del servizio postale), con breve nota di commento.



TAR LAZIO - ROMA SEZ. II TER, sentenza 9-6-2004, pag.  
[http://www.lexitalia.it/p/tar/tarlazio2ter\\_2004-06-09.htm](http://www.lexitalia.it/p/tar/tarlazio2ter_2004-06-09.htm) (anche a seguito della sentenza della Corte cost. 26 nov. 2003 n. 477, deve dichiararsi inammissibile un ricorso notificato mediante il servizio postale nel caso in cui, prima del passaggio in decisione, non sia stata depositata la cartolina di ricevimento).

---

N. 04958/2011REG.PROV.COLL.

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Il Consiglio di Stato**  
**in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso in appello n. 1466 del 2006, proposto da Giacomo Baiano, rappresentato e difeso dagli avv.ti Franco Iadanza, Alfredo Iadanza e Alessandro Biamonte, ed elettivamente domiciliato presso i difensori in Roma, viale Angelico n. 193, come da mandato a margine del ricorso introduttivo;

***contro***

Comune di Quarto, in persona del sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Adriano Vitucci, ed elettivamente domiciliato, unitamente al difensore, presso l'avv. Domenico Gaudiello in Roma, corso Vittorio Emanuele n. 284, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;

***per l'annullamento***

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione seconda, n. 16472 del 14 ottobre 2005;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2011 il Cons. Diego Sabatino e uditi per le parti gli avvocati Raffaele Montefusco, su delega dell'avv. Franco Iadanza, e Adriano Vitucci;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO**

Con ricorso iscritto al n. 1466 del 2006, Giacomo Baiano propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione seconda, n. 16472 del 14 ottobre 2005 con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro il Comune di Quarto per l'annullamento della nota del 14 dicembre 2004, n. 29748, recante diniego sull'istanza di concessione edilizia proposta in data 7 giugno 2003, pratica n. 124, nonché per il riconoscimento del diritto dell'istante ad ottenere il materiale rilascio del titolo formale rappresentante la concessione edilizia già assentita con note del 20 giugno 1994, prot. n. 17364 e del 9 agosto 1994, prot. n. 22285 del Commissario Straordinario del Comune di Quarto, nonché per la condanna al risarcimento del danno ingiusto.

Il giudice di prime cure, assunta la causa in decisione all'udienza del 7 luglio 2005, aveva ritenuto il ricorso inammissibile in quanto la parte ricorrente non aveva prodotto in giudizio la prova dell'effettiva notifica da parte dell'amministrazione resistente, non essendovi stato deposito della cartolina di ricezione tramite servizio postale.

Contestando le statuizioni del primo giudice, la parte appellante evidenzia l'erroneità della decisione, in quanto l'atto introduttivo era stato correttamente notificato e che la prova dell'avvenuta consegna non era stata data in quell'occasione solo per un errore addebitabile allo stesso servizio postale.

Nel giudizio di appello, si è costituito il Comune di Quarto, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via graduata, rigettare il ricorso.

Dopo un primo rinvio, dato all'udienza del 28 aprile 2006, alla pubblica udienza del 7 giugno 2011, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.

## **DIRITTO**

1. - L'appello è fondato e merita accoglimento entro i termini di seguito precisati.

2. - Con il primo motivo di diritto, viene lamentata l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancato perfezionamento della fase introduttiva del ricorso. In particolare, viene dedotto come la mancata esibizione della cartolina di ricezione della notifica, per fatto peraltro imputabile al servizio postale e non al ricorrente, non possa determinare la grave conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso, attese le pronunce della Corte costituzionale in relazione alle modalità di costituzione del rapporto processuale.

2.1. - La doglianza è fondata e va accolta.

In via preliminare, va sottolineato in via di fatto come effettivamente l'originaria parte ricorrente avesse proposto tempestivamente e correttamente notificato il ricorso introduttivo di giudizio. Al momento della decisione, tuttavia, la stessa parte non era stata in grado di produrre al giudice la cartolina attestante il ricevimento dell'atto da parte dell'amministrazione resistente, in quanto non consegnatole del servizio postale.

Si verte quindi in una situazione in cui ciò che è mancata non è l'azione da parte del ricorrente, ma la mera prova del compimento del subprocedimento di notifica e che tale mancata prova non sia addebitabile alla parte ricorrente, ma sia stata determinata dallo stesso servizio postale.

In questa situazione, va ricordato che la produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato spedito per la notifica di un atto a mezzo del servizio postale non costituisce un elemento costitutivo del procedimento di notificazione, essendo richiesta dalla legge ai soli fini della prova del perfezionamento di tale procedimento e quindi dell'effettiva instaurazione del contraddittorio. Tale ricostruzione comporta che l'omessa produzione di tale avviso non dà vita a un caso di nullità della notifica, non consentendo quindi la rinnovazione dell'atto, ma va qualificata

unicamente come situazione di mera incertezza sulla effettiva e corretta instaurazione del contraddittorio.

Si tratta quindi di una condizione transitoria, destinata a risolversi vuoi con la costituzione in giudizio della parte intimata, vuoi con la successiva azione della stessa parte notificante, con espressa richiesta rivolta al giudice di concessione della rimessione in termine, "purché dimostri che l'omessa produzione dell'avviso di ricevimento non gli è addebitabile in alcun modo e che è conseguenza di un fatto incolpevole al di fuori della sua sfera di controllo, in tal modo correttamente temperandosi le esigenze del diritto di difesa (ex art. 24 cost.) e del giusto processo (ex art. 111 cost.)" (vedi da ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, 12 giugno 2009, n. 3747).

Nel caso in questione, ricorrevano tutti i presupposti per accordare alla parte ricorrente il termine per dare prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica, previo avviso alla parte interessata dell'esistenza della questione rilevabile d'ufficio. In concreto, è stato leso il diritto di difesa della parte ricorrente che in tal modo, non ha avuto occasione di dare conto della correttezza del proprio comportamento e della effettiva costituzione del rapporto processuale.

La conseguenza di tale inquadramento è che la sentenza deve essere annullata e, a norma dell'art. 105 del codice del processo amministrativo, la controversia va rimessa al primo giudice perché la decida nel merito.

3. - L'appello va quindi accolto. Sussistono peraltro motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali, determinati dalla parziale novità della questione decisa.

#### **P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:

1. Accoglie l'appello n. 1466 del 2006 e per l'effetto annulla con rinvio al primo giudice la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione seconda, n. 16472 del 14 ottobre 2005;

2. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2011, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta - con la partecipazione dei signori:

Giorgio Giaccardi, Presidente

Diego Sabatino, Consigliere, Estensore

Guido Romano, Consigliere

Fulvio Rocco, Consigliere

Silvia La Guardia, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 02/09/2011